



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Legislazione d'impresa

**La tassazione dei dividendi provenienti da Paesi a
fiscaltà privilegiata: l'impatto delle novità legislative e
l'analisi delle più recenti interpretazioni ufficiali e della
giurisprudenza.**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Primo Ceppellini

Tesi di Laurea di
Elisa Semprevisto
Matricola n. 523436

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

INTRODUZIONE	1
---------------------------	----------

CAPITOLO 1 IL REGIME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI..... 2

1. Quadro generale sulla tassazione dei dividendi in Italia	2
2. Tassazione dei dividendi nazionali percepiti da persone fisiche....	7
3. Tassazione dei dividendi nazionali percepiti da soggetti nell'esercizio di imprese commerciali.....	12
3.1. <i>Tassazione dei dividendi percepiti da società di persone e da altri enti</i>	<i>12</i>
3.2. <i>Tassazione dei dividendi nazionali percepiti da società di capitali.....</i>	<i>17</i>
4. Regimi fiscali opzionali.....	20

CAPITOLO 2 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA..... 26

1. La doppia imposizione internazionale e la soluzione dell'OCSE	26
2. I soggetti non residenti	34
3. I dividendi di fonte estera "in entrata"	39
4. I dividendi percepiti da soggetti non residenti o c.d. "in uscita" .	43
5. Il trattamento dei dividendi comunitari: la Direttiva dell'Unione europea "Madre-Figlia"	48
5.1. <i>Recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva Madre-Figlia</i>	<i>54</i>

CAPITOLO 3 I DIVIDENDI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA..... 59

1. Definizione di Paese a fiscalità privilegiata 59
 - 1.1. *Evoluzione normativa delle condizioni per individuare uno Stato a fiscalità privilegiata 63*
2. Regime impositivo dei dividendi “black list” e le possibili cause esimenti per evitare la tassazione integrale 68
3. Criteri per identificare i dividendi “black list” 72
4. Le novità previste dal Decreto legislativo n. 209 del 2023: il regime delle Controlled Foreign Companies..... 75

CONCLUSIONI..... 97

Bibliografia 101

Ringraziamenti..... 103

INTRODUZIONE

Con l'avvento della globalizzazione economica, si è facilitato lo scambio dei capitali nei mercati finanziari, ampliando le opportunità agli investitori di diversificare i loro portafogli.

D'altra parte, però, si è reso più complesso il trattamento fiscale associato ai redditi di capitale, visti i diversi regimi fiscali tra Paesi a livello europeo e a livello mondiale. Ciò implica il legislatore a dover continuamente adeguare la normativa a quelle vigenti negli altri Stati, in modo da evitare il fenomeno della doppia imposizione internazionale e soprattutto ad evitare fenomeni elusivi e di evasione fiscale.

Il testo della tesi è stato sviluppato in tre capitoli, suddividendoli in base alla provenienza dei dividendi.

Nel primo capitolo è fornita una panoramica generale sulla tassazione dei dividendi a livello nazionale, esaminando la normativa vigente e quella passata, distinguendo come avviene la tassazione in base al soggetto percettore del dividendo.

Nel secondo capitolo viene analizzata la tassazione dei dividendi esteri. Dopo l'analisi del nuovo concetto di residenza fiscale, vengono esaminate le problematiche legate alla doppia imposizione e le soluzioni proposte dall'OCSE. Particolare attenzione sarà rivolta alla Direttiva dell'Unione Europea "Madre-Figlia" e al suo recepimento nell'ordinamento italiano.

Infine, il terzo capitolo, affronta il tema dedicato alla tassazione vigente dei dividendi che provengono da Paesi a fiscalità privilegiata, illustrando l'evoluzione normativa dei criteri per individuare uno Stato a fiscalità privilegiata e le possibili cause esimenti per evitare la tassazione integrale. Infine, verranno analizzate le novità introdotte con la riforma fiscale in tema di Controlled Foreign Companies (CFC) e i dubbi interpretativi che emergono dall'applicazione.

CAPITOLO 1

IL REGIME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

1. Quadro generale sulla tassazione dei dividendi in Italia

Nell'ordinamento italiano il Testo Unico delle Imposte sul Reddito (Tuir) (D.P.R. n. 917 del 1986) regola la tassazione dei redditi delle persone fisiche e delle società.

I dividendi sono delle quote di utili che una società distribuisce ai propri azionisti al termine dell'esercizio, costituendo quota parte della remunerazione dell'investimento nel capitale di rischio. La distribuzione degli utili, ai sensi dell'articolo 2433 del Codice civile, viene approvata dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio di esercizio e può avvenire attraverso la distribuzione delle somme ai soci o attraverso l'accantonamento degli utili portati a nuovo in apposita riserva, ad incremento del patrimonio netto. I dividendi possono essere pagati solo se si riferiscono ad utili conseguiti e derivano dal bilancio regolarmente approvato. In caso di perdita d'esercizio, non possono essere distribuiti dividendi fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi rientrano tra i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Tuir. L'articolo disciplina le differenti tipologie di redditi di capitale attraverso un'elencazione, tra cui si hanno i dividendi e gli altri proventi derivanti dalla partecipazione in società. Infatti, al comma 1 lettera e) si deduce che *«sono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società»*.

Ci si riferisce solo alle società e agli enti soggetti all'Ires, perché i redditi delle società di persone sono imputati ai soci, in applicazione del principio di trasparenza, e non sono qualificati come redditi di capitale ma come

redditi da partecipazione (che non costituiscono però una distinta categoria reddituale, avendo la stessa natura del reddito realizzato dalla società trasparente) (Tesauro, 2022)¹.

Il comma 2 dell'articolo 44 afferma che si considerano simili alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari *«la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi»*.

Inoltre, si considerano similari alle azioni le partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti nel territorio dello Stato la cui remunerazione è indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa secondo le regole del paese estero di residenza del soggetto emittente. Dato il fatto che il soggetto italiano che partecipa nella società o ente non residente può non essere a conoscenza della normativa fiscale estera viene previsto che la partecipazione esclusiva agli utili e l'elemento della indeducibilità deve risultare da una dichiarazione rilasciata da soggetto emittente estero o da altri elementi certi e precisi, quali a titolo esemplificativo la dichiarazione fiscale della società estera, l'attestazione rilasciata dalle autorità estere (Ceroli & Natalucci, 2023)².

L'articolo 47 del Tuir denominato "Utili da partecipazione" disciplina il trattamento fiscale della distribuzione degli utili.

Al comma 1 si afferma che:

«Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.»

¹ Tesauro, F. (2022). *Istituzioni di diritto tributario* – vol.2 Parte speciale. Milano, Utet Giuridica.

² Ceroli, P., & Natalucci, G. (2023). *Dividendi: distribuzione, tassazione e adempimenti dichiarativi*. Il Sole 24 Ore, p. 114-118.

Il comma prevede una *presunzione di distribuzione degli utili* secondo il quale a prescindere dalla delibera assembleare, devono essere prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve da utile, diverse da quelle apportate dai soci, per la quota non accantonata in sospensione d'imposta. Ciò mira ad evitare che i soci differiscano la tassazione dei dividendi attraverso la distribuzione delle riserve di capitale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 26 del 2004 che le riserve che possono essere distribuite sono quelle "liberamente disponibili". Tra le riserve indisponibili, ad esempio, si ha la riserva legale, che può considerarsi disponibile solo quando eccede il limite di un quinto del capitale sociale previsto dall'articolo 2430 del Codice civile.

Tale presunzione è riferibile alla data di distribuzione del dividendo e non alla data di materiale erogazione del medesimo.

Inoltre la Circolare n. 26 del 2004 ha chiarito che tale presunzione non si applica alle riserve di utili che si sono formate in periodi in cui la società abbia optato per il regime di trasparenza fiscale, previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir, come sarà illustrato nel seguito.

L'articolo 47 del Tuir, al comma 3, prevede che «*Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109*». Quindi l'**utile in natura** deve essere valutato al valore normale alla data in cui avviene la consegna o la spedizione per i beni mobili oppure alla data di stipulazione dell'atto o alla data in cui avviene il passaggio di proprietà per i beni immobili.

La definizione di valore normale è indicata nell'articolo 9 del Tuir al comma 3 e 4 e si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato sul mercato per i beni e servizi della stessa specie o similari. Il comma 4 indica come viene determinato il valore normale distinguendo in base al tipo di azione.

Infatti, il valore normale è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e titoli negoziati sul mercato italiano o estero, sulla base della media aritmetica dei prezzi dell'ultimo mese;
- b) per altre azioni, quote non azionarie e partecipazioni in enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto o all'ammontare dei conferimenti, in caso di nuova costituzione;
- c) per obbligazioni e titoli non inclusi nelle categorie precedenti, comparandoli con il valore normale di titoli simili e, in mancanza, utilizzando altri criteri determinabili in modo obiettivo.

Al comma 5 dell'articolo 47, invece, vengono specificate le **somme e i beni che non costituiscono utile** e cioè le riserve e i fondi che sono costituiti con:

- Sovraprezzo dell'emissione di azioni o quote,
- Interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote,
- Versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale,
- Saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Qualora si abbia la distribuzione di codeste riserve di capitale ai soci, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute si riduce. La Circolare n. 26 del 2004 ha inoltre chiarito che il valore delle somme o dei beni ricevuti dal socio che eccedono il costo fiscale della partecipazione sono considerati dividendi, per i soggetti non imprenditori (costituendo per i soggetti imprenditori plusvalenza).

Il comma 6 prevede che non costituisce utile anche l'aumento di capitale sociale gratuito mediante passaggio di riserve o fondi a capitale avvenuta con attribuzione di azioni gratuite ai soci o con aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse. Se l'aumento di capitale gratuito avviene con passaggio di riserve a capitale diverse da quelle indicate dal

comma 5, la successiva riduzione del capitale esuberante è considerata distribuzione di utile.

Infine il comma 7 dell'articolo 47 afferma che «*Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*». Quindi costituisce utile la differenza fra la somma ricevuta dal socio e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, anche in questo caso la regola vale per i soggetti percettori non imprenditori.

Nell'ordinamento italiano si assiste ad un diverso tipo di trattamento fiscale dei dividendi a seconda del soggetto che li percepisce. In particolare, si distinguono:

- i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, che sono quindi soggetti solo all'Irpef;
- i dividendi percepiti da soggetti nell'esercizio di imprese commerciali, di cui fanno parte le persone fisiche imprenditori e le società di persone;
- i dividendi percepiti da società di capitali, che sono quindi società ed enti soggetti all'Ires.

La tassazione dei dividendi avviene secondo il *criterio di cassa*: è rilevante quindi il momento in cui il dividendo viene effettivamente percepito, senza tener conto della data di delibera di distribuzione degli utili. L'unica eccezione al criterio di cassa si ha per i dividendi che sono percepiti da società di persone: in questo caso, come si vedrà nei paragrafi successivi, gli utili conseguiti vengono imputati ai soci secondo il principio di trasparenza (articolo 5 del Tuir).

2. Tassazione dei dividendi nazionali percepiti da persone fisiche

Negli ultimi anni la tassazione dei dividendi ha subito diverse modifiche, in particolare con la Riforma del 2003 e successivamente con la Legge di Bilancio del 2018.

Una delle motivazioni che ha spinto il legislatore ad una riforma del regime impositivo riguarda una maggior allineamento del sistema fiscale italiano con gli ordinamenti degli altri Stati europei, per evitare il fenomeno della doppia imposizione. In riferimento ai dividendi, si parla di doppia imposizione economica tutte le volte in cui gli utili di una società sono dapprima assoggettati all'imposta sull'utile e successivamente, se distribuiti come dividendi, vengono nuovamente assoggettata ad imposizione nei confronti del socio titolare di partecipazione.

Prima della **Riforma del 2003**, per i redditi delle società distribuiti ai soci era previsto il sistema del "credito d'imposta": i redditi erano tassati due volte, in capo alla società e in capo al socio, a quest'ultimo veniva corrisposto un credito d'imposta pari all'imposta dovuta dalla società sui redditi distribuiti.

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 del Decreto Legislativo n.344 del 12 dicembre 2003 è stato abolito il sistema del credito d'imposta e la doppia imposizione è stata attenuata attraverso un sistema di esclusione degli utili dall'imponibile.

La tassazione in capo al socio persona fisica non imprenditore variava a seconda della natura qualificata o non qualificata della partecipazione.

Dall'articolo 67 del Tuir, comma 1 lettera c), si deduce la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata:

- **Partecipazione qualificata**, quando rappresenta una percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o 20 per cento oppure una partecipazione al capitale superiore al 5 o 25 per cento,

a seconda che si tratti di titoli quotati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

- ***Partecipazione non qualificata***, quando rappresenta una percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli quotati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Precedentemente alla Legge di Bilancio del 2018, nel caso di partecipazione “qualificata” il dividendo concorrevano a formare il reddito complessivo Irpef del percipiente secondo le seguenti entità:

- nella misura del 40% per i dividendi percepiti relativi a distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 49,72% per i dividendi percepiti relativi a distribuzioni di utili prodotti a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 58,14% per i dividendi percepiti relativi a utili prodotti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Il differente livello di concorso del dividendo alla base imponibile Irpef per i soci persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate, ma anche per il socio imprenditore individuale e società di persone, è strettamente connessa al livello di tassazione Ires. Questa imposizione riflette la volontà del legislatore di mantenere costante il carico fiscale sugli utili derivanti da attività d'impresa in capo alla società e al socio.

Nel dettaglio:

- fino al 2007, con un'aliquota Ires del 33%, il dividendo concorrevano per il 40% alla base imponibile Irpef;

- dal 2008 al 2016, con un'aliquota Ires del 27,5%, il dividendo concorrevano per il 49,72% alla base imponibile Irpef;
- dal 2017, con un'aliquota Ires del 24%, il dividendo concorrevano per il 58,14% alla base imponibile Irpef;
- a partire dal 2018, ai dividendi è applicata una ritenuta del 26%.

In questo modo il livello complessivo di tassazione Ires e Irpef risulta pressoché costante.

Qualora il patrimonio sia formato con utili creati in diversi periodi di imposta, è necessaria una regola di distribuzione dell'utile.

Con il Dm 26 maggio 2017, infatti, è stata prevista una presunzione legale assoluta, quindi non suscettibile di prova contraria, in merito alla prioritaria distribuzione di utili formati in periodi più remoti a prescindere da quanto riportato nel verbale assembleare relativo alla destinazione delle somme. In sostanza si considerano distribuiti prima gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi quelli prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Ceroli & Natalucci, 2023)³.

Nel caso di partecipazione "non qualificata", il dividendo era già assoggettato a tassazione mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 26% a titolo d'imposta⁴ ai sensi dell'articolo 27 del Dpr n. 600/1973, non concorrendo, quindi, alla formazione della base imponibile Irpef (Gavelli & Giommoni, 2023)⁵.

³ Ceroli, P., & Natalucci, G. (2023). *Dividendi: distribuzione, tassazione e adempimenti dichiarativi*. Il Sole 24 Ore, p.61-68.

⁴ La ritenuta del 26% è stata modificata nel corso del tempo:

- fino al 31 dicembre 2011 la ritenuta ammontava al 12,5%;
- dall'esercizio 2012 al 30 giugno 2014 la ritenuta ammontava al 20%, in base al Decreto Legge n. 138/2011;
- dal 1° luglio 2014, con il Decreto Legge n. 66/2014, la ritenuta è stata aumentata al 26% ed è in vigore ancora oggi.

⁵ Gavelli, G., & Giommoni, F. (2023, giugno 9). *Dividendi percepiti da persone fisiche e società semplici, come cambia la tassazione*. Il Sole 24 ore, p. 118-127.

Con la **Legge di Bilancio 2018** (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) è stato uniformato il sistema di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori, a prescindere dalla circostanza che la partecipazione fosse qualificata o non qualificata. Infatti, per i dividendi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018 è stata applicata una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Per salvaguardare gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, è stato introdotto un **Regime transitorio**: l'articolo 1 comma 1006 della legge 205/2017 ha previsto una deroga alla tassazione dei dividendi con ritenuta a titolo di imposta stabilendo che *«alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022»* continuava ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.

Dunque, tali dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica a seconda dell'anno di formazione dell'utile e nei limiti delle percentuali indicate precedentemente.

In merito a tale argomento, si era posto il problema se come termine del regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, valesse la data di delibera di distribuzione oppure la data effettiva del pagamento. L'Agenzia delle Entrate attraverso il Principio di Diritto n.3 del 2022 ha chiarito che *«il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva»*.

Pertanto, ai fini della scadenza del regime transitorio, non viene considerata la data effettiva del pagamento dei dividendi, bensì la data in

cui è deliberata la distribuzione, la quale deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

L'Amministrazione finanziaria ha inoltre stabilito che rimane impregiudicato il diritto di contestare la legittimità della delibera di distribuzione dei dividendi, se ritiene che sia stata simulato o accordato per scopi non effettivi; questo può verificarsi a seguito della restituzione da parte di un socio, in tutto o in parte, dell'intero importo dividendi subito dopo la loro distribuzione o nel caso in cui i termini di pagamento si protraggono per un lungo periodo, estendendo così il termine del regime transitorio.

Il periodo di imposta 2022 costituisce quindi l'ultimo anno per godere del regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio 2017, per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo si applica la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista dall'articolo 27 comma 1 del D.P.R. 600/1973.

Tale ritenuta viene trattenuta dalla società distributrice, la quale opera come sostituto d'imposta, e la versa all'Erario utilizzando il modello F24 con codice tributo "1035", entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione.

3. Tassazione dei dividendi nazionali percepiti da soggetti nell'esercizio di imprese commerciali

3.1. Tassazione dei dividendi percepiti da società di persone e da altri enti

Nell'articolo 5 del Tuir, intitolato "Redditi prodotti in forma associata", viene stabilito che i redditi prodotti da società di persone sono imputati ai soci in base al **regime di trasparenza**. Nel primo comma si afferma che *«i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili»*. Per quota di partecipazione agli utili si intende il valore del conferimento del socio, qualora tale valore non risulti determinabile, le quote si presumono uguali. Come si deduce dal primo comma, tali dividendi sono soggetti a tassazione indipendentemente dal momento in cui vengono effettivamente percepiti, di conseguenza sono tassati in base al principio di competenza, che è un'eccezione al principio di cassa normalmente previsto per la tassazione dei dividendi.

Il regime di trasparenza, oltre che per gli utili, si applica anche alle perdite (articolo 8 Tuir). Le perdite d'impresa nelle società di persone sono imputate ai soci/associati nella stessa percentuale dell'imputazione degli utili, e ove la perdita imputata in percentuale al socio sia maggiore del reddito imponibile Irpef del socio, il socio ha diritto a scomputare l'eccedenza, fino a capienza, dal proprio reddito complessivo dell'esercizio e dei 5 anni successivi, senza limiti di tempo, qualora si tratti delle perdite subite nei primi 3 anni di inizio di una nuova attività (articolo 8, commi 2 e 3 del Tuir). Nel caso delle Sas, è espressamente stabilito che se le perdite sono superiori al capitale sociale della Sas, l'eccedenza potrà essere ripartita solo tra i soci accomandatari. (Migliorini, 2023)⁶.

⁶ Migliorini, F. (2023, Settembre 27). *Il reddito di impresa nelle società di persone*. Tratto da Fiscomania.com: <https://fiscomania.com/reddito-impresa-societa-persone/>

Il trattamento dei dividendi, che derivano dalla partecipazione in società di capitali e percepiti da soggetti nell'esercizio di imprese commerciali, è illustrato nell'articolo 59 del Tuir che rimanda all'articolo 47 del Tuir che, come in precedenza illustrato, disciplina la tassazione per gli utili da partecipazione per le persone fisiche non imprenditori. In questo caso, secondo l'articolo 48 del Tuir, i dividendi non costituiscono redditi di capitale ma *«concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa»*.

Pertanto, secondo quanto stabilito nel Dm 26 maggio 2017, concorrono alla formazione del reddito imponibile nel limite del 58,14%. Il presente decreto ministeriale ha rideterminato le percentuali di concorso al reddito imponibile dei dividendi ma anche delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla partecipazione in società. Precedentemente al decreto, il dividendo concorreva a formare il reddito imponibile:

- nel limite del 40%, per utili formatesi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nel limite del 49,72%, per utili formatesi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Tale aumento era stato previsto dal Dm 2 aprile 2008.

I dividendi percepiti dai suddetti soggetti non sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% di cui all'articolo 27 del Dpr 600/1973, se all'atto della percezione dichiarino che sono relativi all'attività d'impresa⁷.

Essendo tassato per trasparenza in capo al socio, al dividendo saranno applicate le aliquote ordinarie dell'Irpef.

La società di persone ai fini Irpef non è un soggetto passivo: la società rappresenta uno schermo trasparente, non un soggetto autonomamente imponibile. Contrariamente, ai fini Irap, le società di persone e assimilate sono invece autonomi soggetti passivi e, dunque, l'imposta viene applicata

⁷ Art 27, comma 5, del Dpr 600/1973.

in capo all'ente collettivo e non in trasparenza ai suoi soci (articolo 3, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 446/1997). Anche ai fini Irpef, alla società fanno comunque capo alcuni obblighi formali, quali la tenuta della contabilità e la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi S.P.), adempimenti che si configurano come strumentali rispetto all'applicazione dell'imposta personale dovuta dal socio. Il reddito imputato al socio non è considerato reddito di capitale, bensì reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nel caso di associazioni professionali (Migliorini, 2023).

L'articolo 32-quater del DL 124/2019 ha modificato il regime fiscale degli utili distribuiti a **società semplici** affermando che *«si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale»*.

La società semplice è un particolare tipo di società di persone che però non ammette come oggetto sociale l'esercizio di un'impresa commerciale e pertanto non producono reddito d'impresa.

L'articolo 32-quater distingue come avviene la tassazione dei dividendi prodotti da una società semplice in base alla natura del socio:

- a. Se il dividendo è percepito da una persona fisica non imprenditore verrà applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- b. Se il dividendo è percepito da un imprenditore o da una società di persone concorre a formare reddito nel limite del 58,14%;
- c. Se il dividendo è percepito da una società di capitali, il dividendo sarà assegnato al socio e considerato come reddito d'impresa, soggetto a tassazione nell'ambito dell'Ires; il dividendo in questo caso sarà imponibile solo per il 5% dell'ammontare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2020, in quanto il comma 2-bis dell'articolo 32-quater prevede anche per le società semplici il regime transitorio previsto dall'articolo 1 comma

1006 della legge 205/2017. Il comma 2-bis infatti afferma che «*alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente*», mantenendo di fatto le criticità della situazione pregressa che prevedeva che i cui frutti venivano tassati, prima, in capo alla società di capitali al momento della produzione e, poi, in capo alla società semplice (e a cascata sui soci di quest'ultima per trasparenza) al momento della distribuzione (Bizioli & Mologni, 2019)⁸.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022 ha affermato che il regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici si applica anche alle associazioni professionali residenti, in quanto considerate equiparabili ad esse. Di conseguenza, la parte degli utili attribuita ai soci residenti dell'associazione è soggetta alla ritenuta d'imposta del 26% prevista dall'articolo 27 Dpr n. 600/1973.

⁸ Bizioli, G., & Mologni, D. (2019). *Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n.124*. Rivista di Diritto Tributario.

Soci della società semplice	Modalità di tassazione del dividendo percepito dalla società semplice
Soggetti Ires	I dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare
Imprese individuali e società di persone commerciali	I dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare
Persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa	I dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%
Ente non commerciale	I dividendi corrisposti alla società semplice concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 100% del loro ammontare

Figura 1 – Tabella riassuntiva della tassazione dei redditi prodotti dalla società semplice⁹.

Per quanto riguarda invece gli utili percepiti da **enti non commerciali**, ovvero gli enti che non svolgono in via principale un'attività economica, sono tassati al 100%. Gli utili percepiti a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 da enti non commerciali “no profit” residenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% (legge di bilancio 2021). Gli enti devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale (Mignarri, 2022)¹⁰.

⁹ Fonte tabella: (Gavelli & Giommoni, 2023)

¹⁰ Mignarri, E. (2022). *La tassazione dei dividendi: novità, chiarimenti e opportunità*. Bancaria (Roma), p. 54-63.

3.2. Tassazione dei dividendi nazionali percepiti da società di capitali

L'articolo 89, comma 2, del Tuir disciplina i dividendi che vengono percepiti da società di capitali; nel comma viene specificato che tali utili *«non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»*. Pertanto, i dividendi concorrono a formare il reddito imponibile nel limite del 5% nell'esercizio in cui sono percepiti (principio di cassa).

Tali utili da partecipazioni sono considerati reddito d'impresa, infatti l'articolo 81 del Tuir afferma che per le società indicate nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, cioè quindi le società di capitali e gli enti pubblici e privati commerciali, il reddito complessivo è considerato reddito d'impresa da qualsiasi fonte provenga.

Il regime di esclusione dei dividendi è legato alla volontà del legislatore di evitare la doppia imposizione e tassare esclusivamente il soggetto che ha effettivamente prodotto la ricchezza. In tal senso la Circolare n. 36 del 4 agosto 2004 precisa che *“Nella logica della riforma, che prevede la tassazione del reddito esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto, l'esclusione da imposizione dei dividendi è, quindi, naturalmente accompagnata dall'irrilevanza fiscale dei componenti reddituali positivi e negativi connessi alla cessione della partecipazione stessa. I nuovi regimi di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze danno attuazione al principio, desumibile dalla relazione al disegno di legge delega, secondo cui "(...) la determinazione del prelievo va baricentrata sulla situazione oggettiva dell'impresa e non su quella soggettiva del socio”*.

Sia il dividendo che la plusvalenza originano, infatti, da redditi che tendenzialmente devono essere tassati in capo al soggetto che li ha prodotti (società partecipata) considerando fiscalmente neutre,

attraverso la previsione dell'esenzione, tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione di tali redditi. L'assunto da cui muove l'istituto della esclusione da imposizione dei dividendi e la corrispondente esenzione delle plusvalenze si riconnette ai criteri economici di formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti”.

Al comma 2-bis dell'articolo 89 del Tuir, si ha una deroga al limite citato nel comma 2: per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, i cosiddetti soggetti “*IAS adopter*”, gli utili distribuiti riferiti ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni destinati alla negoziazione, quindi alla cessione, concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui sono percepiti. Invece, per gli utili percepiti derivanti da partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, la tassazione avverrà secondo le regole normali, ovvero concorrerà a formare reddito nel limite del 5%.

Analizzando l'articolo si osserva che il legislatore definisce che gli utili non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto *esclusi* da tassazione: il termine esclusione, come confermato dalla Circolare n. 26 del 2004 al paragrafo 3.6, è giustificato dalla necessità di evitare che la detassazione dei predetti utili possa comportare l'indeducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione. L'articolo 109 del Tuir, denominato “Norme generali sui componenti del reddito d'impresa”, al comma 5 afferma che *«le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi [...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a*

formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi». Quindi, per i dividendi esclusi da tassazione si ha la deducibilità dei costi connessi ad essi.

Il termine “esclusi” è contrapposto al termine “esenti”: infatti per le plusvalenze derivanti dalla cessione della partecipazione, il legislatore afferma che sono *esenti* da tassazione nella misura del 95% (regime Participation exemption)¹¹.

Dunque, per i costi connessi alla gestione della partecipazione è riconosciuta la piena deducibilità dei costi in quanto si riferiscono a proventi esclusi da tassazione (dividendi); al contrario, i costi connessi alla cessione della partecipazione non sono deducibili in quanto relativi a proventi esenti (plusvalenze).

La tabella che segue fornisce una sintesi della disciplina fiscale dei dividendi nazionali a seconda del soggetto percettore.

Soggetto che percepisce il dividendo	Modalità di tassazione del dividendo nazionale
Persone fisiche non imprenditori	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 D.P.R. 600/1973)
Imprenditori o società di persone	Il dividendo è imponibile nel limite del 58,14% (art. 59 Tuir)
Società di capitali	Il dividendo è imponibile nel limite del 5% (art.89 Tuir)
Enti non commerciali	Il dividendo è imponibile al 100%.

Figura 2 - Riassunto del regime di tassazione dei dividendi nazionali in base al soggetto percettore.

¹¹ Art. 87 del Tuir.

4. Regimi fiscali opzionali

Alla regola generale prevista dall'articolo 89, si affiancano dei regimi opzionali a cui i soggetti in possesso di determinati requisiti possono aderire.

Tra i regimi opzionali, si ha il regime di trasparenza solitamente utilizzato per le società di persone che può essere applicato anche per le società di capitali, permettendo di imputare il reddito Ires direttamente ai soci, conseguentemente i dividendi distribuiti ai soci non subiscono ulteriore tassazione.

L'articolo 115 del Tuir denominato “*Opzione per la trasparenza fiscale*” prevede che per alcune società di capitali, possedute interamente da altre società di capitali, è possibile imputare il reddito imponibile a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Requisito necessario è che tutti i soci abbiano una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

I soggetti ammessi al regime di trasparenza sono quelli indicati all'articolo 73 comma 1 lettera a) del Tuir, ovvero:

- Le società per azioni e in accomandita per azioni,
- Le società a responsabilità limitata,
- Le società cooperative e le società di mutua assicurazione,
- Le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001,
- Le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

L'opzione al regime non è ammessa nel caso in cui:

- a) I soci beneficiano di un'aliquota Ires ridotta,
- b) La società partecipata eserciti l'opzione prevista per la tassazione di gruppo nazionale (articolo 117 del Tuir) e mondiale (articolo 130 del Tuir).

Affinché tale regime si possa applicare, i soggetti sopra citati devono essere residenti nel territorio dello Stato. Qualora non siano residenti, il regime è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti¹². Il regime di trasparenza fiscale per le società di capitali è un regime opzionale, per esercitarlo è necessario darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria: da parte di ciascun socio attraverso lettera raccomandata A/R e da parte della società partecipata in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi presentata dalla società nel periodo di imposta a decorrere dal quale si applica il regime di trasparenza (se si tratta di una società partecipata, l'opzione deve essere esercitata da tutte le società interessate).

L'opzione è irrevocabile per tre esercizi e al termine si intende rinnovata tacitamente a meno che non venga revocata.

I requisiti previsti per il regime opzionale di trasparenza devono essere rispettati a partire dal primo giorno in cui si esercita l'opzione sino al termine del triennio.

Il comma 3 dell'articolo 115 definisce che l'imputazione dei redditi per trasparenza avviene nell'esercizio in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. Le ritenute a titolo d'acconto, i crediti d'imposta, gli acconti versati e anche le perdite fiscali, vengono imputati ai singoli soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

L'opzione per la trasparenza fiscale è ammessa anche per le **società a ristretta base proprietaria**. L'articolo 116 del Tuir afferma che l'opzione può essere esercitata *«dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone*

¹² L'art 23 del Tuir stabilisce infatti che i redditi conseguiti per trasparenza dai soci o associati non residenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, si considerano prodotti in Italia.

fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa».

Quindi i requisiti previsti sono:

- a. volume di ricavi non superiore a €7.500.000 (limite per gli studi di settore),
- b. compagine sociale della S.r.l. sia composta esclusivamente da persone fisiche nel limite di 10 o 20 soci per le società cooperative a responsabilità limitata.

L'articolo fa riferimento alla normativa dell'articolo 115, pertanto il regime di opzione di trasparenza per le società a ristretta base proprietaria viene esercitato con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste per le società di capitali.

La decadenza dal regime di trasparenza si verifica nelle seguenti ipotesi:

- superamento della soglia massima dei ricavi prevista per l'applicazione degli Isa;
- venir meno dei requisiti dei soci (ad esempio, la compagine sociale della società partecipata non è più costituita esclusivamente da persone fisiche, il numero dei soci anche per un breve lasso temporale risulta superiore a 10 o 20 nel caso di cooperativa, i soci non residenti non operano più attraverso una stabile organizzazione);
- assoggettamento della partecipata ad una delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 101, comma 5, Tuir;
- trasformazione della partecipata in altra società non avente forma giuridica di Srl ovvero di società cooperativa;
- trasferimento all'estero della residenza della società partecipata;
- operazioni di fusione e scissione della partecipata (tranne nel caso in cui l'opzione venga confermata dai soggetti interessati).

Nei casi anzidetti di perdita di efficacia [...] dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, Dm 23 aprile 2004) occorre presentare

il modello “comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione irap” (provvedimento agenzia delle Entrate 17 dicembre 2015) (Caruso, Ruzzier , & Sabbatini, 2023)¹³.

Altro regime fiscale opzionale riguarda le società per azioni residenti in Italia che svolgono in via prevalente **l'attività di locazione immobiliare** e che detengono determinati requisiti.

Il regime opzionale è regolato dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dal comma 119 al 141-bis e prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (Ires) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per il reddito derivante dall'attività svolta di tali soggetti.

A fronte dell'opzione per l'esenzione, agli utili corrisposti in qualunque forma viene applicata una ritenuta che inizialmente era prevista del 20%, ma la Circolare n. 19/E del 2014 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2014 la ritenuta si applica nella misura del 26%. La ritenuta è applicata:

- a titolo d'acconto per tutti i soggetti imprenditori, cioè imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione e gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
- a titolo d'imposta in tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti non imprenditori.

Per le società quotate, i requisiti per aderire al regime speciale sono:

- a. che la società per azioni residente in Italia e i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, svolga attività di locazione immobiliare in via prevalente ovvero quando «*gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo*

¹³ Caruso, F., Ruzzier , S., & Sabbatini, C. (2023, ottobre 18). Trasparenza fiscale, come esercitare l'opzione. La Settimana Fiscale (n.39), p.19-28.

patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico»¹⁴;

- b. nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 60% dei diritti di voto nell'assemblea e più del 60% dei diritti di partecipazione agli utili;
- c. almeno il 25% delle azioni deve essere posseduto da soci che detengono direttamente o indirettamente non più del 2% dei diritti di voto e di partecipazione agli utili.

I soggetti in possesso dei requisiti possono aderire al regime esercitando l'opzione in un'apposita area della dichiarazione dei redditi nell'esercizio precedente rispetto a quello in cui si vuole esercitarlo. Una volta aderito, l'opzione è irrevocabile e la società viene denominata ***Società di investimento immobiliare quotata (Siiq)***.

Tale qualifica deve essere riportata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.

Anche le società non quotate possono aderire al regime speciale, acquisendo la qualifica di ***Società di investimento immobiliare non quotata (Siinq)***, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

- a. sia una società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata residente in Italia e che svolga in via prevalente attività di locazione immobiliare;
- b. almeno una Siiq o Siinq possieda il 50% dei diritti di voto in assemblea e dei diritti di partecipazione agli utili;
- c. la comunicazione deve avvenire in via congiunta con la società che la controlla.

¹⁴ Legge n.296/2006, comma 121.

Aderendo al regime, la Siinq ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili internazionali.

Qualora non venga rispettato per tre esercizi consecutivi il requisito dell'attività di locazione immobiliare svolta in via prevalente, il regime di opzione decade e vengono applicate le regole ordinarie.

CAPITOLO 2

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

1. La doppia imposizione internazionale e la soluzione dell'OCSE

Quando un soggetto è residente in uno Stato ma produce redditi in un altro Stato, potrebbe sorgere un problema dal punto di vista fiscale, ovvero il reddito può essere tassato sia dallo “Stato della fonte” del reddito che dallo “Stato della residenza” del contribuente: questo fenomeno è chiamato doppia imposizione internazionale.

Solitamente, la doppia imposizione si verifica per imposte sul reddito, sul patrimonio ma anche per le imposte sulle successioni e donazioni; sono imposte di carattere personale e pertanto gli Stati adottano dei diversi criteri per tassarli, che sono:

- a. *Criterio della tassazione dell'utile su base mondiale “Worldwide principle”*, che prevede la tassazione in base alla residenza del soggetto percettore dell'utile. Il dividendo ovunque prodotto viene tassato nello Stato di residenza del soggetto (è considerato un criterio personale);
- b. *Criterio della tassazione territoriale o della fonte “Source principle”*, che è previsto per i soggetti non residenti e si basa sulla tassazione dell'utile nel Paese di origine dell'utile, quindi di produzione (è considerato un criterio oggettivo).

La doppia imposizione fiscale si verifica quando i criteri di tassazione si sovrappongono. Infatti, si possono verificare tre situazioni:

- 1) Un soggetto è considerato residente in due Stati ed entrambi adottato il criterio dell'utile mondiale, tassandolo quindi in base alla residenza;

- 2) Un soggetto ha la residenza in uno Stato che adotta il criterio personale basato sulla residenza del soggetto ma percepisce il dividendo da uno Stato che adotta il criterio territoriale;
- 3) Un soggetto percepisce reddito che viene prodotto in due Stati ed entrambi adottano il criterio della tassazione territoriale (Tosi & Baggio, 2022)¹⁵.

In tutte le situazioni il reddito subisce una doppia tassazione perché viene tassato da ambedue gli Stati. Questo tipo di doppia imposizione internazionale è chiamata *giuridica*, cioè il reddito di un soggetto viene tassato in due Stati diversi; esiste anche la *doppia imposizione internazionale economica* che si verifica quando uno stesso reddito viene tassato da due Stati ma in capo a due soggetti diversi. Ciò accade nel caso di distribuzione di dividendi che vengono tassati in capo alla società ed in capo al socio (ad esempio per le società di capitali) ed anche nel caso di operazioni internazionali infragruppo, dove i prezzi di trasferimento (Transfer pricing) di beni e servizi vengono regolati per evitare manipolazioni di prezzi tra società dello stesso gruppo.

Gli Stati per evitare la duplice tassazione hanno stipulato degli accordi. Solitamente le convenzioni adottate dagli Stati fanno riferimento a modelli che vengono predisposti da organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che ha redatto il **Modello di Convenzione OCSE**. La convenzione mira a eliminare solamente la doppia imposizione internazionale giuridica mentre quella economica si tende ad eliminarla con provvedimenti a livello europeo. Il modello di convenzione OCSE, e il relativo Commentario, è stato approvato nel 1963 dal Comitato fiscale dell'OCSE e nel corso degli anni ha subito diversi aggiornamenti, di cui recentemente

¹⁵ Tosi, L., & Baggio, R. (2022). *Lineamenti di diritto tributario internazionale* (Settima edizione). Milano: Wolters Kluwer.

l'ultima versione è stata rilasciata nel 2017, che ha incorporato la Convenzione multilaterale BEPS¹⁶. Lo scopo del modello OCSE, oltre ad eliminare la doppia imposizione, è anche di contrastare l'evasione fiscale internazionale e la tassazione discriminatoria attraverso delle disposizioni. Il modello di convenzione OCSE è strutturato in 7 capitoli per un totale di 31 articoli. Il capitolo I stabilisce a quali soggetti si applica il modello e le imposte interessate nella convenzione.

Il capitolo II fornisce diverse definizioni essenziali, come il concetto di residenza e di stabile organizzazione.

Il capitolo III tratta la tassazione delle imposte sul reddito, tra cui all'articolo 10 vengono affrontati i dividendi, mentre nel capitolo IV viene trattata l'imposizione sul patrimonio.

Il capitolo V affronta due metodi per eliminare la doppia imposizione, che sono il metodo dell'esenzione e il metodo del credito d'imposta.

Il capitolo VI contiene delle disposizioni speciali riguardanti la non discriminazione, la procedura amichevole, lo scambio di informazioni e altre disposizioni che riguardano la stipulazione del trattato.

Infine, il capitolo VII include l'articolo che tratta l'entrata in vigore e la cessazione di validità della convenzione.

Il modello OCSE non è vincolante ma rappresenta una linea guida per la stipulazione dei trattati internazionali fra Stati; i trattati costituiscono una fonte del diritto internazionale e, di conseguenza, devono essere ratificati dalle parti per acquisire efficacia legale.

Gli Stati attraverso i trattati internazionali dettano delle norme al fine di individuare quale Paese eserciterà la potestà tributaria a seconda della tipologia di reddito.

¹⁶ La Convenzione Multilaterale BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), sviluppata dall'OCSE e dal G20, ha lo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. La convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni che vanno a modificare i trattati stipulati tra Stati contro la doppia imposizione internazionale senza dover effettuare un procedimento di modifica: la modifica del trattato avviene attraverso una sostituzione delle norme fiscali coperte dalla convenzione.

In particolare si hanno:

- a. Norme che consentono l'esercizio dell'imposizione soltanto da parte di uno dei due Stati contraenti (solitamente lo Stato di residenza del percettore), sicché l'altro Stato è costretto a rinunciare a tassare completamente la fattispecie reddituale di riferimento;
- b. Norme che consentono l'esercizio dell'imposizione da parte di entrambi gli Stati, con un tetto massimo di ritenuta da parte dello Stato della fonte;
- c. Norme che permettono l'esercizio dell'imposizione da parte di entrambi gli Stati, senza alcun limite di imposizione nello Stato della fonte (Tosi & Baggio , 2022).

Per eliminare la duplice tassazione, il Modello OCSE prevede due metodi:

- Il metodo dell'esenzione, previsto nell'articolo 23A e
- Il metodo del credito d'imposta, previsto nell'articolo 23B.

Il **metodo dell'esenzione** prevede la tassazione del reddito nello Stato della fonte, mentre lo Stato di residenza non applica nessun tipo di imposta (reddito *esente* da tassazione). Il **metodo del credito d'imposta**, invece, prevede sempre la tassazione del reddito nello Stato della fonte, ma il reddito viene tassato anche nello Stato di residenza: l'imposta viene calcolata sulla base del reddito complessivo del contribuente, comprensivo anche del reddito che può essere tassato nell'altro Stato e poi concede una detrazione per le imposte pagate nello Stato della fonte.

Per quanto riguarda il nostro Paese, l'Italia ha scelto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni il metodo del credito di imposta ad eccezione del caso della Germania e del Brasile, dove, per i dividendi, ha previsto il regime dell'esenzione al verificarsi di specifiche condizioni.

L'articolo 10 del Modello di Convenzione OCSE tratta la tassazione dei dividendi. Il testo dell'articolo è riportato in seguito:

«1. I dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un residente nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i dividendi pagati da una società che è residente di uno Stato contraente possono essere tassati anche in detto Stato ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi negli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondazione o altri diritti, ad eccezione dei crediti, da quote di partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società erogante.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si

ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 7.

5. Qualora una società residente in uno Stato contraente ricavi utili o reddito dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato» (Fondazione Nazionale Commercialisti)¹⁷.

Il paragrafo 1 dell'articolo 10 prevede che i dividendi siano tassati nello Stato di residenza del soggetto percettore. Tuttavia, al paragrafo 2 si prevede che la tassazione del dividendo può avvenire anche nello Stato della fonte ma con delle limitazioni: infatti la tassazione non deve eccedere il 5% del dividendo se *l'effettivo beneficiario* è una società (escluse le società di persone) che detiene una partecipazione diretta di almeno il 25% del capitale della società che distribuisce il dividendo.

Se l'effettivo beneficiario non è una società, la tassazione del dividendo si applica nel limite del 15%.

Il paragrafo 3 dell'articolo fornisce una definizione convenzionale dei "dividendi" indicando tutti i redditi derivanti da

- azioni,
- da azioni o diritti di godimento,
- da quote minerarie,

¹⁷ Fondazione Nazionale Commercialisti. (s.d.). Fondazione Nazionale Commercialisti. Tratto da Modello di Convenzione OCSE:
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/FINT_Modello_di_convenzione_OCSE.pdf

- da quote di fondazione o altri diritti, ad eccezione dei crediti,
- da quote di partecipazione agli utili.

Il paragrafo poi rinvia per gli altri redditi assoggettati al medesimo trattamento fiscale dei redditi derivanti da partecipazione alla legislazione dello Stato della fonte.

Il modello OCSE non fornisce una definizione di **beneficiario effettivo** (cosiddetto “beneficial owner”), ma sull’argomento, è intervenuta Assonime con il documento Note e Studi 10/2020. L’Associazione ha specificato che per essere beneficiario effettivo occorre non solo che il provento sia fiscalmente imputabile al soggetto ricevente e che tale soggetto sia assoggettabile a tassazione nello Stato di residenza, ma anche che ne abbia la disponibilità “economica”, per evitare fenomeni di «back to back». Prosegue Assonime affermando che, per negare la posizione di beneficiario effettivo al soggetto che riceve il provento, relativamente ai dividendi, occorre poter dimostrare la sussistenza dell’obbligo di restituire a terzi le somme ricevute. In particolare, è necessario che:

- i. l’obbligo di “ritrasferimento” ad altri soggetti dipenda espressamente dal loro preventivo incasso e che
- ii. l’obbligo di “ritrasferimento” riguardi direttamente tali dividendi, con la conseguenza che sono escluse le obbligazioni legali o contrattuali ad essi non correlate, anche se il percettore utilizzi le risorse ricevute per soddisfare queste obbligazioni.

Tale obbligo di ritrasferimento deve riguardare direttamente – secondo quanto si afferma nel commentario all’art. 10 – i dividendi ricevuti e che sono, quindi, escluse le obbligazioni legali o contrattuali ad essi non correlate, anche se il percettore utilizza le risorse per soddisfare queste obbligazioni (Studio Associato CMNP, 2024).

Il paragrafo 4 dell'articolo 10 prevede un caso di esclusione della tassazione prevista dai paragrafi 1 e 2. In particolare, l'esclusione riguarda il caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi:

- è residente in uno Stato contraente,
- esercita un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione nello Stato della fonte del dividendo,
- la partecipazione che genera il dividendo è collegata alla stabile organizzazione.

In questo caso si applica quanto previsto dall'articolo 7 del Modello OCSE, che disciplina “la tassazione degli utili di impresa” prevedendo la tassazione degli utili nel Paese dove è situata la stabile organizzazione e cioè lo Stato della fonte.

Infine, il paragrafo 5 dell'articolo 10 afferma che nel caso in cui una società residente in uno Stato contraente ottiene utili o reddito da un altro Stato contraente, lo Stato della fonte non può tassare l'utile, tranne nei casi in cui:

- i dividendi sono pagati ad un residente dello Stato della fonte,
- la partecipazione che genera il dividendo si collega ad una stabile organizzazione situata nello Stato della fonte.

Inoltre lo Stato della fonte non può effettuare la tassazione sugli utili non distribuiti, anche se costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto Stato. L'obiettivo di quest'ultimo paragrafo è quindi di evitare un'imposizione extra-territoriale, impedendo che il profitto venga tassato semplicemente perché è stato generato nello Stato.

Nei prossimi paragrafi verrà spiegato come vengono tassati i dividendi in “entrata” e in “uscita” dall'Italia in relazione all'estero; in particolare, si esaminerà come il diritto comunitario europeo regola il trattamento dei dividendi.

2. I soggetti non residenti

Prima di trattare come avviene la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti che non risiedono nel territorio dello Stato italiano ovvero dei dividendi di fonte estera percepiti da soggetti residenti, è opportuno spiegare in quali circostanze una persona fisica o una società è considerata non residente. La legislazione italiana non fornisce una definizione esplicita di soggetto non residente, ma viene dedotta in modo opposto dalla definizione di soggetto residente.

La normativa italiana ha di recente modificato il concetto di residenza fiscale attraverso il D.lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023 intitolato “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale” che è un decreto attuativo della Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.

Questo decreto contiene due articoli fondamentali:

- Articolo 1 “Residenza delle persone fisiche”;
- Articolo 2 “Residenza delle società e degli enti”.

Relativamente alle persone fisiche, l’articolo 2 del Tuir definisce il concetto di **residenza per le persone fisiche**, affermando che:

«1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì

residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»

Il comma 2 dell'articolo sopra esposto è stato modificato con il decreto. Quindi, le condizioni affinché una persona fisica sia residente ai fini fiscali sono:

- a. avere la residenza nel territorio dello Stato secondo quanto previsto dal Codice civile;
- b. avere il domicilio nel territorio dello Stato;
- c. essere fisicamente presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, anche solo per frazioni di giorno;
- d. essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, salvo prova contraria.

Il primo criterio individuato è la *residenza* prevista ai fini civilistici: dunque, si fa riferimento all'articolo 43 del Codice civile che stabilisce che la residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale.

Il secondo criterio è il *domicilio*, di cui il comma stesso ne dà una definizione, affermando che è il luogo in cui una persona sviluppa le relazioni personali e familiari. Prevale quindi un concetto di tipo "affettivo" che è in contrasto con quanto previsto dal Codice civile per il quale il domicilio è il luogo principale di "affari e interessi".

Terzo criterio riguarda la *presenza fisica* nel territorio dello Stato, che è un criterio che è stato introdotto con la Riforma fiscale 2023, prevedendo quindi che anche una sola frazione di giorno trascorsa nel territorio dello Stato è sufficiente per essere considerati residenti ai fini delle imposte.

Ultimo criterio prevede che si è residenti ai fini fiscali se si risulta iscritti alle *anagrafi della popolazione residente*; è però ammessa la prova contraria, pertanto la persona può provare di non aver avuto per la maggior parte del periodo di imposta la residenza, il domicilio o esser stato presente nel territorio dello Stato.

La **residenza fiscale delle società e degli enti** è invece regolata dall'articolo 73 del Tuir al comma 3. Anche questo comma è stato modificato dal D.lgs. 209/2023, modificando quindi i criteri di collegamento prima esistenti che erano quello della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale.

Il nuovo comma è il seguente:

«Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.»

Sono quindi residenti nel territorio dello Stato italiano, le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno, in via alternativa:

- a. la sede legale nel territorio italiano,
- b. la sede di direzione effettiva nel territorio italiano,
- c. il luogo della gestione ordinaria in via principale in Italia.

È stato dunque mantenuto il criterio della *sede legale*, mentre gli altri due criteri sono stati introdotti con la riforma.

Il nuovo criterio della *sede di direzione effettiva* viene definito dal comma stesso che lo definisce come la “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”.

Il richiamo all'assunzione delle decisioni strategiche va inteso nel senso che ciò che rileva, ai fini dell'implementazione della sede di direzione effettiva, è dove tali decisioni sono effettivamente formate e deliberate, risultando invece irrilevante il luogo nel quale esse vengono attuate. Tale precisazione appare coerente con l'eliminazione dell'ambiguo criterio dell'oggetto principale e serve, altresì, a delimitare la portata della sede di direzione effettiva rispetto all'altro nuovo criterio sostanziale legato alla gestione amministrativa ordinaria quotidiana. Deve trattarsi, inoltre, di decisioni assunte in modo continuativo, elemento che si aggiunge a quello temporale della maggior parte del periodo di imposta ed enfatizza, quindi, non solo il profilo temporale ma anche quello sostanziale, dovendosi trattare di un'ingerenza rilevante e costante sulle decisioni fondamentali dell'ente straniero. Le decisioni che hanno un'influenza limitata sulle

scelte strategiche non dovrebbero consentire la riconduzione in Italia della residenza fiscale della società (Dorigo, 2024)¹⁸.

Ultimo criterio è la *gestione ordinaria in via principale*, di cui anche questo viene fornita una definizione nel comma, e riguarda quindi lo svolgimento delle attività operative, di routine, della società o ente straniero che vengono svolte in via principale nel territorio italiano.

Secondo il comma 5-bis dell'articolo 73 del Tuir, anch'esso modificato dalla riforma fiscale, si considerano anche residenti nel territorio dello stato le società estere che sono controllate da soggetti residenti nel territorio dello Stato o sono amministrate da un organo che è composto prevalentemente da soggetti residenti in Italia.

Il testo del comma 5-bis è il seguente:

«5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

- a. sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;*
- b. sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.»*

Quindi si considerano non residenti nel territorio dello Stato, le persone fisiche che non rispettano i criteri previsti dall'articolo 2 del Tuir e le società e gli enti che non rispettano i criteri previsti dall'articolo 73 del Tuir.

¹⁸ Dorigo, S. (2024). La residenza fiscale delle società e degli enti. In A. Giovannini, *La riforma fiscale: i diritti e i procedimenti* (p. 27-39). Pisa: Pacini Giuridica.

3. I dividendi di fonte estera “in entrata”

Per dividendi in entrata si intendono gli utili da partecipazione in società estere che vengono percepiti da soggetti residenti in Italia. Per i soggetti residenti, il regime impositivo italiano prevede la tassazione in base al “Worldwide principle”, ovvero che i redditi ovunque prodotti vengono tassati nello Stato di residenza del soggetto percettore.

Tali dividendi esteri derivano da società non residenti che sono localizzati in Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) o Extra UE che però non fanno parte della “Black List”, ovvero la lista dei Paesi a fiscalità privilegiata (che verranno trattati nel capitolo successivo).

Il regime fiscale per i dividendi esteri segue le regole previste per i dividendi nazionali; pertanto, è possibile distinguere le diverse casistiche in base alla natura del soggetto che percepisce il dividendo.

Per i dividendi esteri percepiti dalla *persona fisica non imprenditore*, come osservato nel capitolo precedente, a seguito della Legge di Bilancio 2018, si applica a tali dividendi la ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dall’articolo 27 comma 1 del D.P.R. 600/1973, senza distinzione di partecipazione qualificata o non qualificata; la ritenuta può essere ridotta in presenza di convenzioni.

Se nella riscossione del dividendo non interviene un intermediario, la persona fisica non imprenditore dovrà autoliquidare l’imposta nel quadro RM della dichiarazione dei redditi; qualora invece intervenga un intermediario, sarà quest’ultimo in qualità di sostituto d’imposta a liquidare la ritenuta al netto delle ritenute applicate nello Stato estero (principio netto frontiera previsto dall’articolo 27 del D.P.R. 600/1973 al comma 4-bis).

Per quanto concerne i dividendi esteri percepiti *da imprenditori o società di persone* vengono tassati per trasparenza in capo al socio e concorrono a formare il reddito nelle seguenti percentuali:

- 58,14%, se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;
- 49,72%, se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- 40%, se gli utili sono stati prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007.

Inoltre, come precisato nella Circolare 26/E del 2004 i dividendi percepiti dai suddetti soggetti (anche se provenienti da emittenti estere) non sono soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 27, D.P.R. 600/1973 e, sebbene l'art. 59 Tuir rimandi all'art. 47 dello stesso decreto, gli utili devono essere classificati come redditi d'impresa e non come redditi di capitale. Sono quindi da dichiarare nei quadri RF o RG del modello Redditi (Studio Associato CMNP, 2024)¹⁹.

Anche per le *società semplici* si applica lo stesso regime che è previsto dall'articolo 32 quarter del DL 124/2019 e quindi il regime impositivo per i dividendi esteri percepiti dalle società semplici avviene in base alla natura del socio beneficiario:

- a) Se il dividendo è percepito da una persona fisica non imprenditore verrà applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- b) Se il dividendo è percepito da un imprenditore o da una società di persone concorre a formare reddito nel limite del 58,14%;
- c) Se il dividendo è percepito da una società di capitali concorrerà a formare reddito d'impresa nel limite del 5%.

Esistono però dei dubbi circa l'applicabilità di tale regime ai dividendi corrisposti alle società semplici. Il primo dubbio riguarda la tassazione dei dividendi esteri percepiti da società semplici e destinati a soci non

¹⁹ Studio Associato CMNP. (2024). *Guida Pratica Fiscale - Fiscalità Internazionale 2024*. Milano: Il Sole 24 Ore.

residenti; con la Circolare n. 28 del 9 novembre 2020 l'Assonime²⁰ ha evidenziato il problema e richiesto un intervento da parte dell'Amministrazione finanziaria per chiarire come trattare tali dividendi. In particolare, non è chiaro se trattare questa fattispecie come un'erogazione "estero su estero" e quindi i dividendi esteri verrebbero percepiti direttamente dai soci non residenti, comportando una trasparenza integrale della società semplice. In altre parole, si chiede se, ai fini fiscali, la società semplice debba essere considerata trasparente, facendo sì che i dividendi esteri siano tassati direttamente in capo ai soci non residenti come se la società semplice non esistesse.

Un altro dubbio riguarda l'applicabilità della Direttiva Madre-Figlia (Direttiva 2011/96/UE) nel caso in cui una società possa essere considerata "Madre" e detiene una partecipazione nella società semplice considerata "Figlia".

Un ultimo dubbio riguarda la casistica in cui i dividendi esteri vengono percepiti da una società semplice in cui tra i soci si ha un'ulteriore società semplice. Secondo l'Assonime, la società semplice "a valle" deve comunicare alla società semplice "a monte" la propria compagine societaria, in modo che il dividendo possa essere tassato sulla base della natura del socio (persona fisica non imprenditore, imprenditori, società di persone e società di capitali) (Ceppellini & Lugano, 2024)²¹.

Infine, si ha il caso dei dividendi esteri che sono percepiti da **società di capitali**. Come per i dividendi nazionali, i dividendi esteri sono tassati nel limite del 5%, con esclusione del reddito del 95%. Ciò è previsto dall'articolo 89 del Tuir al comma 3 che afferma che:

«Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da

²⁰ L'Assonime è un'associazione per le società per azioni italiane che si occupa di trattare problemi che riguardano gli ambiti e le questioni dell'economia italiana.

²¹ Ceppellini, P., & Lugano, R. (2024). *Manuale Testo Unico delle Imposte sui Redditi* -. Milano: Gruppo 24 Ore.

soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b)».

Nel comma viene affermato quindi che per gli utili derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti (che non siano residenti in Paesi a fiscalità privilegiata), si applica l'esclusione del 95% prevista per i dividendi nazionali; ciò è possibile solo se tali utili siano indeducibili nello Stato estero di residenza e se tale indeducibilità risulti da una dichiarazione del soggetto estero che emette il dividendo o da altri elementi certi e precisi.

Come visto nel paragrafo precedente, nel Modello di Convenzione OCSE per evitare la doppia tassazione del reddito prodotto da uno Stato e percepito in un altro Stato, sono previsti dei criteri di eliminazione della doppia imposizione agli articoli 23A e 23B del Modello che sono rispettivamente il metodo dell'esenzione e il metodo del credito d'imposta. In Italia, per i redditi provenienti dall'estero e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è riconosciuto il credito d'imposta.

L'articolo 165 del Tuir intitolato “**Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**” afferma al comma 1 che:

«Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti

all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione».

Di conseguenza, per i redditi prodotti all'estero, i soggetti residenti possono beneficiare del credito d'imposta relativo alle imposte pagate all'estero, purché tali dividendi contribuiscano alla composizione del reddito complessivo del soggetto. Nel caso in cui il reddito estero contribuisca parzialmente alla formazione del reddito complessivo (ad esempio, i dividendi percepiti da società di persone o di capitali), l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente²².

Al fine del calcolo del credito d'imposta, pertanto, i soggetti residenti in Italia sono obbligati a dichiarare i redditi prodotti all'estero²³.

4. I dividendi percepiti da soggetti non residenti o c.d. “in uscita”

Per quanto riguarda invece i dividendi di fonte italiana che vengono percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la normativa italiana prevede che il reddito è tassato solamente se è stato prodotto in Italia (c.d. “Source principle”).

Occorre comunque tener conto, oltre alla normativa italiana, anche alla presenza di trattati convenzionali stipulati tra l'Italia e lo Stato estero (Modello OCSE) o, qualora la distribuzione di dividendi avvenga tra soggetti residenti nell'Unione europea, far riferimento alle disposizioni previste in ambito comunitario con la Direttiva Madre-Figlia.

L'articolo 23 del Tuir definisce quali redditi sono considerati prodotti all'interno del territorio nazionale ai fini fiscali da parte di persone fisiche non residenti. In particolare, i redditi di capitale sono ritenuti tali se vengono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello

²² Articolo 165 del Tuir, comma 10.

²³ Tale obbligo di monitoraggio è previsto dall'articolo 4 della legge n.227 del 4 agosto 1990.

Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti (con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali)²⁴.

I principi indicati nell'articolo 23 valgono anche per le società e gli enti non residenti stante la disciplina prevista dall'articolo 151 del Tuir, comma 2 del Tuir.

Tale articolo afferma che:

«1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23.

3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6. [...]».

Il comma 3 dell'articolo 151 stabilisce che, per le società e gli enti commerciali non residenti, i redditi concorrono alla formazione base imponibile secondo la categoria di reddito di appartenenza; tale principio

²⁴ Articolo 23 Tuir, comma 1 lettera b).

secondo cui si ha un trattamento “isolato” dei redditi è in opposizione del cosiddetto principio della forza di attrazione della stabile organizzazione. Per le società ed enti commerciali non residenti, i dividendi sono considerati reddito d’impresa e pertanto concorreranno a formare reddito imponibile Ires solo se sono prodotti all’interno dello Stato mediante una stabile organizzazione.

Le modalità di tassazione dei soggetti non residenti vengono definite dagli articoli 27 e 27-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Nell’**articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973** al comma 3 si afferma che i dividendi distribuiti da società italiane a soggetti non residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza distinzione della natura del percettore (persona fisica o società). Lo stesso comma afferma inoltre che *«I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.»*

Pertanto i soggetti non residenti possono richiedere il rimborso fino a 11/26 della ritenuta del 26% se dimostrano, con apposita certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale estero, di aver pagato imposte sul medesimo reddito nello Stato estero.

Tuttavia, sono previste delle **deroghe** alla regola generale di tassazione con aliquota del 26%:

- la ritenuta è ridotta all’11%, nel caso gli utili sono corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;

- la ritenuta non viene applicata, nel caso in cui gli utili sono corrisposti a «*organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni*»²⁵;
- la ritenuta è ridotta all'aliquota dell'1,20% per i dividendi che vengono distribuiti a società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società che sono residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, previsto dal comma 3-ter dello stesso articolo²⁶. La possibilità di applicare l'aliquota dell'1,20% non compete nei confronti di persone fisiche, società di persone, associazioni o trusts, se non soggetti all'imposta sulle società nello Stato di residenza (Studio Associato CMNP, 2024).

Altro caso in cui non si applica la ritenuta o è possibile richiedere un rimborso della ritenuta sui dividendi è previsto dall'**articolo 27-bis del**

²⁵ Comma 3 dell'articolo 27 del DPR n.600/1973.

²⁶ Il comma 3-ter dell'articolo 27 del DPR n. 600/1973 cita quanto segue: «*La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*»

D.P.R. n. 600/1973 denominato “*Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti*”, che sarà esaminato nel successivo paragrafo.

Nella circostanza in cui la società o ente non commerciale non residente abbia una stabile organizzazione in Italia occorre considerare che sono imputati ad essa gli utili e le perdite conseguiti, ai sensi dell’articolo 152, comma 1 del Tuir. Ne deriva che laddove la partecipazione da cui derivano i dividendi sia afferente alla stabile organizzazione tale componente positivo di reddito concorrerà alla formazione del reddito di impresa della stessa stabile organizzazione (cosiddetta “forza di attrazione”). Pertanto, in presenza di una stabile organizzazione italiana della società non residente:

- se la partecipazione nella società figlia italiana è riferibile direttamente alla madre estera, il dividendo è assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, o ai regimi di maggior favore indicati in precedenza;
- qualora, invece, la partecipazione sia riferibile alla stabile organizzazione, il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia (nel limite del 5%), senza la predetta ritenuta a titolo d'imposta.

L’afferenza/connessione economica di una partecipazione alla stabile organizzazione dovrebbe essere individuata con i criteri stabiliti dal § 32.1 del Commentario all’art. 10 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di dividendi, ai sensi dei quali:

- è irrilevante il dato formale dell’iscrizione della partecipazione nella contabilità della stabile organizzazione;
- al contrario, in coerenza con il rapporto OCSE sull’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione, occorre guardare alla *economic ownership*, ovvero all’equivalente della proprietà ai fini fiscali da

parte di un'impresa indipendente, con i corrispondenti benefici ed oneri.

Si ricorda infine che laddove il socio percettore sia un soggetto fiscalmente residente in uno stato con in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia, la disciplina interna deve essere coordinata con quella convenzionale la cui prevalenza sull'ordinamento nazionale è sancito dall'articolo 169 del Tuir e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600/1973. Ne deriva che, rispettati le condizioni previste dal trattato contro le doppie imposizioni e assolti gli adempimenti di legge per l'applicazione diretta del medesimo, la società che eroga il dividendo potrà applicare direttamente la ritenuta in misura ridotta prevista dalla convenzione.

5. Il trattamento dei dividendi comunitari: la Direttiva dell'Unione europea "Madre-Figlia"

La tassazione dei dividendi intracomunitari, cioè scambiati tra società residenti nei Paesi membri dell'Unione europea, è regolata dalla Direttiva 2011/96/UE che quindi concerne "il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi", comunemente denominata "Direttiva Madre-Figlia".

Tale direttiva è la rifusione della precedente Direttiva 90/435/CEE con la quale tale disciplina era stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento europeo.

La Direttiva Madre-Figlia è stata poi modificata con la Direttiva 2014/86/UE e la Direttiva 2015/121/UE.

L'obiettivo della Direttiva è di evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti da società figlie alle proprie società madri e, per evitare ciò, alla società madre si richiede di esentare l'utile da imposizione; qualora l'utile percepito dalla società madre sia tassato in capo ad essa, può richiedere il

rimborso dell'imposta pagata (come previsto dall'articolo 27-bis del D.P.R. 600/1973).

Se gli utili sono corrisposti ad una stabile organizzazione della società madre, il trattamento fiscale è il medesimo che si applica tra la società madre e la società figlia.

La Direttiva non fornisce una definizione di dividendo, in quanto richiama solo al concetto di “utili distribuiti”, pertanto è opportuno fare riferimento alla legislazione domestica dei Paesi coinvolti. Inoltre, non viene fatto riferimento neanche al concetto di “beneficiario effettivo” previsto dall'articolo 10 del Modello di Convenzione OCSE. A tal proposito l'Assonime nella Nota e Studi n. 10 del 2020 ha esaminato che tale concetto è irrilevante dato che il percettore del dividendo non verrà tassato. Inoltre, l'Assonime sottolinea al paragrafo 6 della Nota la finalità della direttiva, che è quella di *«favorire il raggruppamento di imprese all'interno dell'UE, eliminando sia la doppia imposizione giuridica che la doppia imposizione economica. Essa stabilisce, in altre parole, che l'utile della società figlia sia tassato una sola volta presso di essa e che, di conseguenza, i dividendi attinti da tali utili siano esenti tanto dalla ritenuta in “uscita” nel Paese della fonte, quanto da imposizione nel Paese di residenza della madre»*.

La Direttiva Madre-Figlia è composta da undici articoli, nella quale sono indicate le condizioni di applicabilità e di recepimento della Direttiva nei Paesi membri.

All'**articolo 1** infatti vengono previsti i casi in cui si applica la Direttiva, ovvero alla distribuzione degli utili:

- a. percepiti da società degli Stati membri e provenienti dalle società figlie di altri Stati membri,
- b. effettuata da società dello Stato membri a società di altri Stati membri di cui esse sono figlie,

- c. percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso in cui situata la stabile organizzazione,
- d. effettuata da società di questo Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato di cui sono società figlie.

L'**articolo 2** definisce quali società sono considerate di uno Stato membro, vale a dire le società:

- i. che hanno una delle forme previste nell'allegato I parte A,
- ii. che ha il domicilio fiscale presso uno Stato membro dell'Unione europea, secondo la sua legislazione,
- iii. che sia assoggettata ad una delle imposte elencate nell'allegato I parte B.

Quindi i presupposti affinché una società possa considerarsi di uno Stato membro sono: la forma della società, il domicilio fiscale e che sia soggetta ad imposta sul reddito.

Inoltre, l'articolo fornisce la definizione di stabile organizzazione definendola *«una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno»*.

L'**articolo 3** della Direttiva qualifica come “società madre”:

- una società di uno Stato membro che detiene una partecipazione almeno del 10% nel capitale di un'altra società di un altro Stato membro,

- una società di uno Stato membro che detiene una partecipazione minima del 10% del capitale di un'altra società situata nello stesso Stato membro attraverso però una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro.

La “società figlia” è pertanto la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione della madre.

Gli Stati membri hanno però la facoltà di stabilire il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto e viene anche prevista la facoltà di non applicare il regime madre-figlia alle società che non conservano la partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno due anni.

L'**articolo 4** disponeva che qualora una società madre (o la sua stabile organizzazione) percepisse utili dalla società figlia, lo Stato membro della società madre non sottoponeva a tassazione tali utili. Tale disciplina però si è rivelata inefficace a contrastare alcuni fenomeni di abuso dovuti all'impiego di strumenti finanziari “ibridi”. Da un punto di vista fiscale, tali strumenti possono condurre ad una doppia non imposizione poiché:

- nel Paese della società figlia, la remunerazione dello strumento è qualificata come deducibile dal reddito d'impresa,
- mentre nel Paese della società madre è qualificato come dividendo e quindi non imponibile a tassazione (Scarioni & Angelucci, 2020)²⁷.

Per superare questi fenomeni distorsivi la Direttiva Madre-Figlia è stata modificata con la **Direttiva 2014/86/UE** che ha riscritto l'articolo 4 paragrafo 1, lettera a), affermando che gli Stati membri della società madre «*si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui*

²⁷ Scarioni, P., & Angelucci, P. (2020). *La tassazione in Italia degli utili di fonte estera*. Milano: Egea.

essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono a tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia».

Si riportano di seguito, i restanti articoli della Direttiva Madre-Figlia.

Articolo 5: *«Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte».*

Articolo 6: *«Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia».*

Articolo 7: *«1. L'espressione «ritenuta alla fonte» utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell'imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.*

2. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi».

Articolo 8: *«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.*

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Articolo 9: *«La direttiva 90/435/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B.*

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III».

Articolo 10: *«La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».*

Articolo 11: *«Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva».*

5.1. Recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva Madre-Figlia

La Direttiva Madre-Figlia è stata recepita in Italia attraverso diverse disposizioni, che sono:

- l'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, che riguarda i dividendi in uscita;
- l'articolo 89 del Tuir comma 3-bis e 3-ter, che riguardano i dividendi in entrata.

L'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 denominato “**Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti**” regola la ritenuta dei dividendi distribuiti da società figlia italiana a società madre residente in uno dei Paesi membri dell'Unione europea (dividendi, appunto, in “uscita”). Il testo dell'articolo è riportato di seguito:

«1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27, se:

- a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;*
- b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;*
- c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;*
- d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.*

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

4. [Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.] [Comma abrogato]

5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

L'articolo rimanda all'articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973 che afferma, al comma 3-ter, che per i dividendi percepiti da società o enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, si applica una ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20%.

L'articolo 27-bis disciplina il rimborso o la non applicazione di tale ritenuta che può avvenire solo qualora il dividendo sia distribuito da una società figlia alla società madre. La società madre, che deve avere una partecipazione non inferiore al 10% nel capitale della società figlia, deve rispettare i requisiti previsti dall'articolo, vale a dire:

- a) essere una società che riveste una delle forme previste nell'allegato della Direttiva "Madre-Figlia";
- b) essere residente ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) essere soggetta ad una delle imposte previste dalla Direttiva nello Stato di residenza;
- d) essere in possesso della partecipazione da più di un anno.

Per provare la sussistenza dei requisiti previsti nelle lettere a), b) e c) è necessaria una certificazione rilasciata dalle autorità fiscali competenti dello Stato estero di residenza della società madre, mentre per il requisito alla lettera d) è necessaria una certificazione della società che dimostri il possesso della partecipazione da almeno un anno.

L'unica modifica apportata dall'Italia nel recepimento della Direttiva Madre-Figlia riguarda il periodo di possesso della partecipazione da parte della società madre. Per la non applicazione della ritenuta, la normativa italiana richiede che la partecipazione sia posseduta per un periodo non inferiore a un anno, mentre la Direttiva Madre-Figlia prevede un periodo minimo di possesso di due anni.

L'**articolo 89 del Tuir** regola la parziale esclusione dei dividendi percepiti da società italiane: in particolare, il comma 3-ter è stato introdotto per conformare la normativa italiana alla Direttiva Madre-Figlia.

Il comma 3-ter prevede il trattamento dei dividendi in entrata, cioè quelli che vengono percepiti da società madre italiana e che sono distribuiti dalla società figlia che rispetta le condizioni previste dal comma:

- a. la società figlia riveste una delle forme previste dall'allegato I parte A della Direttiva Madre-figlia;
- b. la società madre italiana detiene una partecipazione diretta non inferiore al 10% nel capitale della società figlia e per un periodo di almeno un anno;
- c. la società figlia deve essere residente in uno Stato membro dell'Unione europea;
- d. la società figlia è soggetta, nello Stato di residenza, ad una delle imposte previste nell'allegato I parte B della Direttiva Madre-Figlia.

Qualora si verificano queste condizioni il dividendo percepito dalla società madre italiana è escluso dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del suo ammontare. Pertanto, il dividendo sarà soggetto a tassazione solo nel limite del 5%.

Si riporta sotto, una tabella per riassumere come avviene il trattamento del dividendo nel caso di applicazione della Direttiva Madre-Figlia in Italia.

Soggetto che distribuisce il dividendo	Soggetto che percepisce il dividendo	Modalità di tassazione
Società Figlia italiana	Società Madre UE	Ritenuta del 1,20% (Art. 27 DPR 600/1973), con possibilità di rimborso o non applicazione da parte della società madre (art. 27-bis DPR 600/1973).
Società Figlia UE	Società Madre italiana	Il dividendo concorrerà a formare reddito imponibile nel limite del 5% (art.89 Tuir, comma 3-ter).

Figura 3 - Tabella riassuntiva dell'applicazione della Direttiva Madre-Figlia in Italia

CAPITOLO 3

I DIVIDENDI PROVENIENTI DA PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA

1. Definizione di Paese a fiscalità privilegiata

Il dividendo percepito dal soggetto residente nel territorio italiano può provenire, come si è visto, dalla partecipazione in una società estera. Tuttavia, bisogna identificare se la società estera sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata, ovvero un Paese in cui il regime fiscale è agevolato ed offre una tassazione più bassa o addirittura nulla. Tali Paesi sono comunemente chiamati “paradisi fiscali”.

Nell’ordinamento italiano, l’**articolo 47-bis del Tuir** elenca le condizioni affinché un Paese sia considerato privilegiato, affermando quanto segue:

«1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

- a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;*
- b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili*

soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

- a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;*
- b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.*

3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

Secondo l'articolo 47-bis un Paese non può mai considerarsi privilegiato se fa parte dell'Unione europea o se ha aderito allo Spazio economico europeo con la presenza di un accordo sullo scambio di informazioni. Inoltre non sono considerati di natura privilegiata i dividendi derivanti dalla partecipazione in società quotata in mercati regolamentati, ovunque residente.

Il comma 1 distingue il concetto di Paese a fiscalità privilegiata a seconda del tipo di partecipazione detenuta dal soggetto italiano:

- **Partecipazione di controllo:** Se il soggetto residente in Italia detiene una partecipazione di controllo, come previsto dall'articolo 167, comma 2 del TUIR, il Paese del soggetto non residente è considerato a fiscalità privilegiata se è previsto un regime di tassazione effettivo inferiore al 15%²⁸.
- **Partecipazione non di controllo:** Se il soggetto residente in Italia detiene una partecipazione non di controllo, il Paese estero è considerato a fiscalità privilegiata se l'aliquota nominale di tassazione è inferiore al 50% rispetto a quella applicabile in Italia.

In quest'ultimo caso bisogna considerare anche la presenza di regimi speciali, che vengono ritenuti tali quando:

- non sono applicabili strutturalmente ai soggetti che svolgono la medesima attività ma solo in funzione di specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario;
- anche se il regime speciale non incide direttamente sull'aliquota, prevede però esenzioni o altre riduzioni della base imponibile tali da ridurre il prelievo nominale al di sotto del limite del 50% rispetto alla tassazione italiana;
- se il regime speciale riguarda solo particolari aspetti dell'attività economica svolta dal soggetto estero, quest'attività deve essere prevalente rispetto alle altre attività svolte dall'ente, in termini di ricavi ordinari.

L'articolo 47-bis del Tuir al primo comma, lettera a), fa riferimento alla disciplina delle imprese estere controllate (*CFC, acronimo di Controlled Foreign Companies*). In particolare, come visto, qualora il soggetto italiano detenga una partecipazione di controllo in una società estera, il

²⁸ Tale percentuale di tassazione è prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a) del Tuir. Tale punto è stato recentemente modificato con l'articolo 3 del D.lgs. n.209/2023.

Paese estero è considerato a fiscalità privilegiata se si verifica la condizione prevista al comma 4, lettera a) dell'articolo 167 del Tuir, che afferma che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%.

L'articolo 167 del Tuir è stato oggetto di modifiche attraverso il D.lgs. n.209 del 27 dicembre 2023, intitolato "Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale", che con l'articolo 3 ha sostituito il testo del comma 4, lettera a) e ha introdotto i commi 4-bis, 4-ter e 4-quarter.

Precedentemente alla riforma fiscale, il criterio previsto nel comma 4, lettera a) dell'articolo 167, era che se il soggetto italiano deteneva una partecipazione di controllo in un soggetto estero non residente, per individuare se il Paese del soggetto estero fosse a fiscalità privilegiata occorre effettuare il confronto fra la tassazione effettiva estera e la tassazione effettiva italiana: qualora la tassazione effettiva estera fosse stata inferiore alla metà rispetto alla tassazione che avrebbe subito in Italia, il Paese estero era considerato a fiscalità privilegiata.

Al comma 2 dell'articolo 47-bis del Tuir sono indicate due condizioni (esimenti) per le quali è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di regimi fiscali privilegiati e che comporteranno, come si vedrà in seguito, un diverso tipo di trattamento fiscale del dividendo.

In particolare, le due condizioni sono:

- a) il caso in cui il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
- b) che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il socio italiano può richiedere un parere all'Amministrazione finanziaria per verificare se la propria partecipazione in un'impresa estera ricade nella fattispecie dei regimi fiscali privilegiati e lo può richiedere attraverso

interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 212 del 27 luglio 2000²⁹. Laddove il contribuente decida di non presentare l'interpello e vuole in ogni caso procedere con la disapplicazione della tassazione integrale dei dividendi, deve indicare distintamente (in appositi righe) tale utile nel proprio Modello Redditi.

1.1. Evoluzione normativa delle condizioni per individuare uno Stato a fiscalità privilegiata

La disciplina prevista per individuare se un Paese è o meno a fiscalità privilegiata è stata oggetto di modifiche nel corso degli anni, in quanto come visto l'articolo 47-bis rimanda alla disciplina delle società controllate estere (CFC).

Infatti, dall'entrata in vigore della normativa CFC fino al 31 dicembre 2014, per localizzare i Paesi a fiscalità privilegiata occorre fare riferimento alla lista contenuta nel d.m. 21 novembre 2001, cosiddetta *black list*. La lista era stata redatta in ragione del livello di tassazione dello Stato estero che doveva essere “*sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia*”, dove per “sensibilmente inferiore” si intendeva un livello di tassazione che si discostava di almeno il 30% rispetto alla tassazione italiana. Altro criterio utilizzato per redigere la lista, era l'assenza di un adeguato scambio di informazioni tra lo Stato estero e l'Italia.

La Legge di stabilità del 2015 ha modificato i criteri di determinazione dei Paesi a fiscalità privilegiata limitatamente all'esercizio 2015. Infatti, la Legge ha previsto che i Paesi che potessero essere inclusi nella *black list* (d.m. 21 novembre 2001), oltre ai Paesi inclusi nel d.m. 21 novembre 2001

²⁹ Ciò è previsto dal comma 3 dell'articolo 47-bis del Tuir.

anche quello che avevano un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

A partire dal 1° gennaio 2016, si intendevano per Paesi a fiscalità privilegiata:

- a) i Paesi che avessero un regime fiscale il cui “*livello di tassazione nominale risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia*”;
- b) i Paesi con un regime “speciale”.

La normativa esclude espressamente dalla nozione di Paesi a fiscalità privilegiata i Paesi che fanno parte dell’Unione europea o quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Altra modifica è avvenuta con l’introduzione del D.lgs. n.142 del 29 novembre 2018, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva ATAD 2016/1164/UE e 2017/952.

La normativa, rimasta in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, prevedeva che per individuare se un Paese fosse privilegiato o meno, occorreva effettuare un confronto fra la tassazione effettiva estera (ETR, Effective Tax Rate) e la tassazione italiana, calcolata sulla base di un tasso “virtuale” (VTR, Virtual Tax Rate).

Qualora la tassazione effettiva dello Stato estero fosse inferiore alla metà rispetto a quella che il soggetto avrebbe subito in Italia, allora lo Stato estero poteva considerarsi a fiscalità privilegiata.

Quindi:

- se $ETR < \text{del } 50\% \text{ VTR} \rightarrow$ Paese a fiscalità privilegiata,
- se $ETR \geq \text{del } 50\% \text{ VTR} \rightarrow$ no Paese a fiscalità privilegiata.

Infine, l’ultima modifica apportata è stata attraverso la Riforma fiscale del 2023 con D.lgs. n.209 del 27 dicembre 2023 intitolato “Attuazione della

riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, che ha modificato la disciplina delle CFC. La modifica dell’articolo 167 del Tuir, comma 4, lettera a), ha avuto un impatto sui criteri per individuare se uno Stato è a fiscalità privilegiata o meno, in quanto l’articolo 47-bis rimanda al testo modificato.

In particolar modo, il testo dell’articolo 167 del Tuir è stato così modificato:

Norma in vigore fino al 2023 “I soggetti controllati non residenti”	Norma in vigore dal 2024 “I soggetti controllati non residenti”
<p>sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che a cui sarebbero soggetti qualora residenti in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell’irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.</p>	<p>sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono</p>

	<p>assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
--	---

Figura 4 - Confronto del testo dell'articolo 167, comma 4, lettera a), a seguito della Riforma fiscale.

Con la Riforma fiscale 2023 è stato modificato il calcolo dell'ETR. Infatti, è stato introdotto un nuovo metodo semplificato che si basa su valori contabili e trova applicazione solo se il bilancio è oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Il nuovo metodo prevede il calcolo del ETR con la seguente formula:

$$ETR = \frac{\text{imposte correnti dovute e imposte anticipate e differite in bilancio}}{\text{utile ante imposte in bilancio}}$$

Qualora l'Effective Tax Rate fosse inferiore al 15% e i dati contabili provengono da bilancio revisionato, allora lo Stato estero è da considerarsi privilegiato.

Se l'ETR è inferiore al 15% ma il bilancio non è sottoposto a revisione, è necessario procedere al metodo ordinario, ovvero verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà rispetto a quella subita in Italia, tenendo conto delle regole di determinazione stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 376652/2021.

Nella tabella sotto si riassume quindi come è stata modificata la normativa per localizzare gli Stati a fiscalità privilegiata nel corso degli anni.

Periodo	Criteri per localizzare Stati a fiscalità privilegiata
Fino a dicembre 2014	✓ Paesi inclusi nella Black list (d.m. 21 novembre 2001);
Anno 2015	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Paesi inclusi nella Black list (d.m. 21 novembre 2001); ✓ Paesi con un regime di tassazione inferiore al 50% di quello italiano;
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Paesi con un livello di tassazione nominale risultati inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; ✓ Paesi con un regime “speciale”; ✓ Esclusione dei Paesi UE o aderenti SEE;
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Paesi con un livello di tassazione effettiva inferiore al 50% rispetto alla tassazione virtuale italiana; ✓ Esclusione dei Paesi UE o aderenti SEE;
Dal 1° gennaio 2024	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Paesi con un livello di tassazione effettiva inferiore al 15%, calcolato sulla base del rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e imposte anticipate e differite in bilancio e l’utile ante imposte risultante in bilancio. ✓ Esclusione dei Paesi UE o aderenti SEE.

Figura 5 - Evoluzione della normativa riguardante le società controllate estere che ha impattato sui criteri per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata.

2. Regime impositivo dei dividendi “black list” e le possibili cause esimenti per evitare la tassazione integrale

Una volta individuato se il Paese da cui deriva il dividendo è o meno a fiscalità privilegiata, bisogna far riferimento alle regole per tassare tale dividendo.

L’articolo 47 comma 4 e l’articolo 89 comma 3 del Tuir prevedono che i dividendi che provengono da Paesi a fiscalità privilegiata, individuati secondo i criteri stabiliti all’articolo 47-bis, comma 1, «*concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile*». Pertanto, tali dividendi non beneficiano di un’esenzione o di un’agevolazione fiscale, ma saranno tassati al 100% del loro importo, in quanto si presume che derivano da uno Stato che non applica alcun tipo di imposizione.

La disciplina dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata è applicabile anche laddove il dividendo arrivi da una partecipazione detenuta indirettamente per il tramite una società residente in un Paese non a fiscalità privilegiata (subholding). Secondo il principio di diritto n. 20 del 31 dicembre 2018 tale regola vuole evitare che il soggetto localizzato nel Paese a fiscalità privilegiata sia detenuto tramite una società figlia allo scopo di evitare artificialmente che i redditi siano tassati in maniera congrua.

Sono previste però delle *esimenti* per evitare la tassazione integrale del dividendo. Queste condizioni sono indicate al comma 2 dell’articolo 47-bis e riguardano:

- a) **Prima esimente:** il caso in cui il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
- b) **Seconda esimente:** che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Qualora venga dimostrata la prima esimente, per i dividendi percepiti dalle persone fisiche rimane ferma la tassazione integrale del dividendo con un beneficio di un credito di imposta indiretto (ai sensi dell'articolo 165 de Tuir), riguardante le imposte assolte dalla società partecipata. Il predetto credito di imposta concorre a formare il reddito complessivo del soggetto percettore. Il credito di imposta indiretto compete se si detiene una partecipazione di controllo.

Nel caso in cui il soggetto percettore sia una società, l'articolo 89, comma 3 del Tuir afferma che:

«[...] Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47 bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47 bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo [...].»

Dunque, se viene dimostrato, anche attraverso interpello previsto dal comma 3 dell'articolo 47-bis del Tuir, che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali, il dividendo che viene percepito dal contribuente italiano è escluso da tassazione per il 50% dell'ammontare. Di conseguenza viene riconosciuto un credito d'imposta (ai sensi dell'articolo 165 del Tuir) al soggetto italiano in funzione delle imposte assolte dalla società partecipata.

Se invece viene dimostrata la seconda esimente, e cioè che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, l'articolo 89, comma 3 del Tuir prevede che:

«Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47 bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47 bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). [...]».

Perciò, se il contribuente residente in Italia dimostra che sin dal primo possesso della partecipazione non ha ottenuto effetti di aver localizzato il reddito in Stati a fiscalità privilegiata, sarà applicato il regime ordinario dei dividendi.

Nel caso dei dividendi percepiti da società di capitale la tassazione sarà del 95% (comma 2 dell'articolo 89 del Tuir).

Nella tabella sotto viene riassunta la modalità di tassazione nel caso in cui il dividendo percepito da una società di capitali italiana provenga da un Paese a fiscalità privilegiata.

Regime di tassazione	Condizioni	Modalità di tassazione del dividendo
Tassazione integrale	Il dividendo deriva da una partecipazione in una società localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata.	Il dividendo è tassato al 100% dell'importo.
Prima esimente	Viene dimostrato che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.	Il dividendo è tassato al 50% dell'importo.
Seconda esimente	Viene dimostrato che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.	Il dividendo è tassato nel limite del 5% dell'importo.

Figura 6 - Regime di tassazione dei dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata.

3. Criteri per identificare i dividendi “black list”

Come visto, l’articolo 47-bis stabilisce i criteri per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata. Tuttavia, non viene specificato se il dividendo derivante dal Paese a fiscalità privilegiata è da intendersi tale dal momento in cui il dividendo viene maturato o in cui viene percepito.

Una delle soluzioni a questa problematica è indicata all’**articolo 1, comma 1007 della Legge n. 205/2017**, che afferma che:

«Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.»

Pertanto, il comma 1007 chiarisce che non si considerano provenienti da Stati a fiscalità privilegiata, i dividendi che:

- sono stati percepiti successivamente al 31 dicembre 2014 e sono maturati in periodi precedenti al 31 dicembre 2014 e la società non era classificata come “paradisiaca”, ovvero non era inclusa nella

“Black list” (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001),

- sono maturati in periodi successivi al 31 dicembre 2014 nello Stato non a fiscalità privilegiata, ma vengono percepiti in un periodo d'imposta in cui lo Stato è considerato paradisiaco secondo le condizioni previste dall'articolo 47-bis.

In sintesi, il comma 1007 chiarisce come viene trattato il dividendo in presenza di un *cambiamento della qualificazione dello Stato da ordinario a privilegiato tra il momento di maturazione dell'utile e quello della sua distribuzione*: il dividendo viene percepito in un esercizio in cui lo Stato è considerato un paradiso fiscale, ma non verrà considerato paradisiaco in quanto è maturato in un momento in cui lo Stato non era considerato a fiscalità privilegiata, facendo così riferimento alle regole *pro tempore*, ovvero al momento di maturazione del dividendo.

Tale disciplina vuole tutelare gli investitori che avevano investito in un momento in cui il Paese era a fiscalità ordinaria e che quindi non avevano un fine elusivo.

Il comma 1007 però non disciplina il caso contrario, ovvero il trattamento fiscale del dividendo nel caso venga maturato in un periodo in cui lo Stato era considerato paradisiaco e percepito in un esercizio in cui non è paradisiaco.

Questa lacuna viene risolta dal **Principio di diritto n. 17 del 2019** che chiarisce che in presenza di tale situazione occorre far riferimento a quanto stabilito nella **Circolare n. 35/E/2016**.

La Circolare n. 35 afferma che:

«Indipendentemente dalla precedente qualificazione, al fine di stabilire se i dividendi provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione, perché è in tale

momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente.»

Pertanto, nel caso in cui il dividendo venga maturato in un momento in cui lo Stato è considerato privilegiato, ma percepito in un esercizio in cui lo Stato estero non è paradisiaco, occorre far riferimento alle regole vigenti nel momento in cui è percepito, e quindi non essendo paradisiaco, il dividendo viene tassato secondo le regole ordinaria.

In altre parole, quindi, il dividendo che viene distribuito da una società estera che si è formato in un esercizio in cui lo Stato era considerato a fiscalità privilegiata, ma viene distribuito in un esercizio in cui lo Stato non è più privilegiato, secondo le regole vigenti, non è soggetto a tassazione integrale, in quanto il dividendo non viene considerato paradisiaco.

Periodo di maturazione	Periodo di distribuzione	Regola applicabile
Paese a fiscalità ordinaria	Paese a fiscalità privilegiata	Si guarda il <i>periodo di maturazione</i> secondo il comma 1007 della legge n.205/2017. Il dividendo non è quindi paradisiaco.
Paese a fiscalità privilegiata	Paese a fiscalità ordinaria	Si guarda il <i>periodo di distribuzione</i> , secondo la Circolare n.35/2016. Il dividendo non è quindi considerato paradisiaco.

Figura 7 -Modalità di tassazione del dividendo nel caso in cui si ha un passaggio della fiscalità dello Stato da ordinaria a privilegiata o viceversa.

Il comma 1008 dell'articolo 1 della Legge 205/2017, afferma inoltre che ai fini del comma 1007, quando la società estera distribuisce gli utili si presume che questi utili provengano prioritariamente dai Paesi non considerati a fiscalità privilegiata.

4. Le novità previste dal Decreto legislativo n. 209 del 2023: il regime delle Controlled Foreign Companies

La disciplina relativa alle Controlled Foreign Companies (CFC) ha l'obiettivo di rendere imponibili in capo a soggetti residenti in Italia gli utili che derivano da società estere da loro controllate che sono insediate in Paesi in cui la tassazione è ridotta ed inoltre sono titolari di determinate categorie di proventi.

Nell'ordinamento italiano le CFC sono disciplinate dall'**articolo 167 del Tuir** intitolato "Disposizioni in materia di imprese estere controllate", che è stato recentemente modificato dal D.lgs. n.209 del 27 dicembre 2023 emesso in attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

L'articolo 3 del decreto ha modificato il testo del comma 4, lettera a), e ha introdotto i commi 4-bis, 4 -ter e 4-quater, modificando quindi uno dei criteri per individuare se il Paese ha una fiscalità ridotta, mantenendo però invariato il secondo criterio (comma 4, lettera b)), ovvero la realizzazione di oltre un terzo di proventi qualificabili nelle categorie elencate dal comma stesso.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 167 del Tuir e a seguire una spiegazione dei vari commi:

«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) *sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;*
- b) *oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.*

3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti:

- a) *le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;*
- b) *le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168 ter.*

4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) *sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non*

residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:

- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;*
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;*
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;*
- 4) redditi da leasing finanziario;*
- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;*
- 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;*
- 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.*

4-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del

15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b).

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni

valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle società per i soggetti di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente testo unico.

8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.

9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.

10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.

11. *L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).*

12. *L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.*

13. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.»³⁰*

Il **comma 1** dell'articolo fa riferimento ai **soggetti interessati** alla disciplina delle imprese controllate estere. Infatti, i soggetti a cui è applicabile la disciplina sono:

- le persone fisiche residenti,
- le società di persone e i soggetti indicati all'articolo 5 del Tuir,

³⁰ Articolo 167 del Tuir.

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione³¹,
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali³²,
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato³³,
- le stabili organizzazioni residenti in Italia che controllano una società estera controllata.

Il **comma 2** dell'articolo 167 del Tuir, invece, determina il **tipo di controllo** affinché una società estera possa definirsi controllata. Infatti ai sensi del comma, deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società estera deve essere controllata direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, anche da parte di una società fiduciaria o da una persona interposta;
- b) oltre il 50 per cento della partecipazione agli utili della società estera è posseduto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, oppure tramite una società fiduciaria o una persona interposta.

Il controllo diretto, secondo quanto riportato dall'articolo 2359 del Codice civile, si ha quando:

- una società dispone in un'altra società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,

³¹ Articolo 73 del Tuir, comma 1, lettera a).

³² Articolo 73 del Tuir, comma 1, lettera b).

³³ Articolo 73 del Tuir, comma 1, lettera c).

- una società dispone in un'altra società di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Il controllo indiretto, invece, si ha quando la partecipazione è posseduta da una società fiduciaria, una persona interposta o da una società che controlla la società residente in Italia. In quest'ultimo caso, il rapporto di controllo deve essere calcolato senza ricorrere al meccanismo della demoltiplicazione della catena societaria. “Ciò significa che se, ad esempio, il soggetto A controlla il 60 per cento del soggetto B e il 70 per cento del soggetto C, e a loro volta questi ultimi partecipano rispettivamente al 35 per cento il soggetto estero CFC, il requisito del controllo ex articolo 2359 c.c. è verificato in capo ad A (indirettamente A controlla, infatti, il 70 per cento dei diritti di voto in CFC)” (Ceppellini & Lugano, 2024).

Al **comma 3** si afferma che si considerano anche soggetti controllati le **stabili organizzazioni** dei soggetti esteri controllati dai soggetti residenti in Italia. Tra le stabili organizzazioni sono ricomprese anche quelle che hanno optato per il regime previsto all'articolo 168-ter del Tuir, chiamato “branch exemption”.

La Circolare n.18/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate, denominata “*Circolare ATAD n. 1 – Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere (CFC)*”, chiarisce che:

«Affinché la stabile organizzazione estera possa qualificarsi autonomamente come CFC (in presenza di tutti i requisiti), è necessario, tuttavia, che nello Stato di residenza della casa madre (i.e., del soggetto estero controllato) abbia trovato applicazione il regime di esenzione sugli utili della stabile organizzazione previsto per norma interna del predetto Stato (o in base a disposizione convenzionale). Infatti, laddove la casa madre già sottoponga a imposizione gli utili della propria stabile

organizzazione (con riconoscimento dell'eventuale credito per le imposte pagate da quest'ultima all'estero), ne deriva che il soggetto estero controllato si considera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni CFC, in maniera unitaria, proprio in ragione del fatto che presso la casa madre si realizza il "consolidamento" del reddito e delle imposte della stessa con il reddito e le imposte della branch».

Il **comma 4**, come già spiegato in precedenza, definisce chi sono i **soggetti controllati** e individua due metodi per individuare se provengono o meno da Paesi a fiscalità privilegiata. La riforma ha modificato la lettera a) del comma, prevedendo un cambiamento del calcolo del Effective Tax Rate (si veda la spiegazione al paragrafo 1.1. del presente capitolo).

Il nuovo criterio introdotto ha l'obiettivo di semplificare il calcolo dell'ETR, infatti, il calcolo si basa su valori contabili che devono essere accertati da un revisore e si ottiene utilizzando la seguente formula:

$$ETR = \frac{\textit{imposte correnti dovute e imposte anticipate e differite in bilancio}}{\textit{utile ante imposte in bilancio}}$$

Qualora l'ETR risultasse almeno pari al 15%, la società non si considera soggetta a fiscalità privilegiata e pertanto non sarà considerata CFC.

Se la tassazione effettiva risultasse inferiore al 15%, la controllata non sarà considerata automaticamente assoggettata a regime fiscale privilegiato, ma occorrerà effettuare il confronto fra la tassazione effettiva estera (ETR) e la tassazione virtuale italiana (VTR), facendo riferimento al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.376652/2021 che indica i criteri per il calcolo della tassazione effettiva e della tassazione virtuale italiana che fa riferimento esclusivamente all'Ires.

Se dal confronto, la tassazione effettiva estera fosse inferiore alla metà di quella italiana, la società controllata sarà considerata una CFC.

Per il calcolo della tassazione effettiva risulta però una lacuna normativa: infatti, «non è chiaro se la procedura semplificata di effettuazione dell'ETR Test possa operare – e, in caso affermativo, come debba operare – qualora il risultato prima delle imposte emergente dal bilancio del soggetto controllato estero sia una perdita. In tale caso, qualora alla perdita contabile corrisponda una perdita fiscale, nel bilancio del soggetto controllato estero non saranno contabilizzate imposte correnti e potrebbero essere contabilizzate, con segno negativo, imposte differite attive collegate alla possibilità di utilizzare tale perdita in compensazione di redditi imponibili futuri, con conseguente emersione di un rapporto che vede tanto il numeratore quanto il denominatore assumere segno negativo. In tale situazione si potrebbe forse ritenere comunque applicabile l'ETR semplificato e affermare che, a tal fine, si debbano utilizzare i valori assoluti delle imposte e del risultato prima delle imposte. Sul punto sarebbe auspicabile una presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate» (Marchese & Miele, 2024)³⁴.

Altro criterio da tenere in considerazione per valutare se una società controllata è una CFC, è la condizione prevista alla lettera b) del comma 4, che è rimasta invariata a seguito della riforma fiscale. Una società può considerarsi una controllata estera, se oltre il criterio della lettera a), realizza per oltre un terzo “*passive income*” rientranti in una delle categorie elencate:

- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- 4) redditi da leasing finanziario;

³⁴ Marchese, S., & Miele, L. (2024). *Novità apportate dalla riforma fiscale alla normativa CFC*. In G. Ferranti, *Fiscalità internazionale* (p. 110-164). Milano: Wolters Kluwer Italia.

- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.

Per quanto riguarda invece l'applicazione della normativa CFC alle stabili organizzazioni, viene richiesto di effettuare un ***test per le stabili organizzazioni di soggetti esteri controllati***.

La Circolare n.18/E/2021 ha chiarito che il confronto relativo alla tassazione effettiva opererà diversamente a seconda che:

- a. il reddito della stabile organizzazione è esente da imposizione nello Stato di residenza del soggetto estero controllato, o
- b. il reddito della stabile organizzazione è tassato, quindi non è esente da imposizione, nello Stato di residenza del soggetto estero controllato.

Nel caso a), è necessario effettuare due test, uno per il soggetto controllato estero (casa madre) e uno per la stabile organizzazione, cosiddetta "branch":

- per la casa madre, occorre tenere conto delle imposte dovute ovunque prodotte nel mondo ad eccezione di quelle delle stabili organizzazioni esenti;
- per il “branch”, si valuta il livello effettivo di tassazione confrontando le imposte corrisposte con il reddito stesso attribuito;

Le imposte che lo Stato di residenza della casa madre potrebbe applicare sui redditi della branch esente non rilevano per il test sulla casa madre, ma sono rilevanti per il test sulla branch.

Nel caso b), invece, è necessario effettuare un unico test, in quanto si considerano unitamente i redditi e le imposte della casa madre e della stabile organizzazione, ciò in quanto i redditi attribuiti a quest’ultima concorrono alla formazione del reddito imponibile della casa madre.

L’articolo 3 del D.lgs. n.209/2023, come già detto, ha introdotto i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

Il **comma 4-bis** è stato introdotto per **coordinare la normativa CFC con le regole in tema di Global Minimum Tax**, con l’obiettivo di garantire che i gruppi internazionali siano soggetti ad un’imposizione minima del 15% in ogni Paese in cui operano, al fine di evitare l’investimento di redditi in Paesi che hanno una fiscalità ridotta. Per tutti i Paesi che hanno una tassazione effettiva inferiore al 15%, è previsto un prelievo compensativo, attraverso tre tipi di imposte:

1. imposta minima integrativa (*Income inclusion rule o Iir*), dovuta per le imprese soggette a bassa tassazione;
2. imposta minima suppletiva (*Undertaxed profit rule o Utp*), quale prelievo supplementare e sussidiario, nel caso di prelievo insufficiente dell’imposta integrativa;
3. imposta minima nazionale (*Qualified domestic minimum top-up tax o QDMTT*), di prioritaria applicazione rispetto alle precedenti.

Con l'introduzione del comma 4-bis, è stato stabilito che, per verificare se la società controllata è effettivamente tassata al 15% (secondo quanto previsto dall'articolo 167, comma 4, lettera a)), bisogna considerare anche l'imposta minima nazionale equivalente (QDMTT) dovuta dal soggetto controllato non residente, che viene calcolata moltiplicando l'imposta minima nazionale (15%) per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

Con l'introduzione dei **commi 4-ter e 4-quater**, è stato previsto un **regime opzionale** che consente di evitare il calcolo della tassazione effettiva prevista al comma 4 lettera a), fermo restando comunque il soddisfacimento della condizione relativa ai *passive income* (comma 4, lettera b)).

Il regime opzionale prevede il versamento di un'imposta sostitutiva del 15% da applicarsi all'utile contabile al netto delle imposte, delle svalutazioni degli attivi e degli accantonamenti a fondi rischi. La Relazione Illustrativa del Decreto precisa che i dati contabili rilevanti sono quelli risultanti dall'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato (ante rettifiche da consolidamento) e non quelli adottati per la redazione del bilancio locale (Ballancini, 2024)³⁵.

È opportuno chiarire il trattamento fiscale per il soggetto controllante italiano in relazione agli utili provenienti dalla società controllata estera, quando questi sono tassati attraverso il regime opzionale con un'imposta sostitutiva del 15%. Come suggerito dalla dottrina, dato che tali utili sono

³⁵ Ballancini, A. (2024). *La nuova disciplina delle imprese estere controllate*. In A. Giovannini, *La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti. Vol.1. Diritto internazionale e cooperative compliance* (p. 63-70). Pacini Giuridica.

già stati tassati a livello della società estera, è ragionevole presumere che essi siano esenti da ulteriore tassazione in Italia, fino all'ammontare degli utili già soggetti all'imposta sostitutiva, come avviene per gli utili tassati per effetto della normativa CFC.

Il regime opzionale ha durata triennale ed è irrevocabile; al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata a meno che non è revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Il comma 4-quater segnala che tale regime opzionale è applicabile solo se il bilancio di esercizio del soggetto estero controllato è sottoposto a revisione e certificazione da parte di operatori professionali, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Il **comma 5** del presente articolo afferma una ***circostanza esimente*** del regime CFC, cioè il caso in cui non è possibile applicare il regime delle imprese estere controllate. Ciò avviene quando il soggetto italiano dimostra che la società controllata estera svolge «*un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali*». Il contribuente italiano può richiedere la disapplicazione del regime CFC con un'istanza di interpello all'Amministrazione finanziaria (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212). Per dimostrare la circostanza esimente è necessaria la presentazione di un set di documenti volti ad assicurare la consistenza economica dell'attività svolta. Infatti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18/E/2021, Allegato n. 4, ha fornito un elenco dei documenti da produrre ai fini della suddetta dimostrazione, vale a dire:

- bilancio della società estera relativo all'esercizio cui l'istanza si riferisce, corredato, ove disponibile, della relativa certificazione.

Nel caso in cui la redazione del bilancio di esercizio non sia prevista

come obbligatoria ai sensi della legislazione dello Stato o territorio estero di localizzazione, tale documento contabile va, comunque, presentato ai fini in esame e, pertanto, redatto su base volontaria;

- prospetto descrittivo della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della società estera;
- contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività;
- contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e l'adeguatezza delle mansioni svolte in relazione alle funzioni esercitate e ai rischi assunti;
- conti correnti bancari aperti presso istituti locali;
- estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
- copia dei contratti di assicurazione relativi a dipendenti e uffici;
- autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali;
- prospetto con la composizione dell'organo amministrativo della società estera (numero, identità e residenza degli amministratori, eventuali altre cariche dai medesimi ricoperte all'interno del gruppo e la loro idoneità all'attività svolta);
- copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati, che siano rappresentative dei consumi effettuati nel periodo di imposta per il quale si chiede la disapplicazione della normativa CFC;
- descrizione delle operazioni, effettuate nel periodo di riferimento, con parti correlate³⁶.

³⁶ Elenco fornito nell'Allegato n. 4 della Circolare n.18/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 6** dell'articolo 167 tratta dell'**imputazione del dividendo** in capo al socio. Il comma afferma che il reddito realizzato è imputato in capo al socio italiano in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente.

In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

I redditi prodotti dalla società controllata estera sono imputati ai soggetti controllanti in Italia secondo il *principio di trasparenza* che viene solitamente utilizzato per le società di persone.

Il reddito realizzato viene imputato alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Pertanto il suddetto principio produce oltre all'anticipazione del momento impositivo, dato che il reddito viene tassato in capo al soggetto controllante senza attendere la distribuzione degli utili da parte del soggetto CFC, ma anche una variazione delle modalità impositive, dato che l'oggetto dell'imposizione non è più utile civilistico ma l'utile determinato secondo le regole proprie del reddito d'impresa (Ceppellini & Lugano, 2024).

Il **comma 7** affronta invece come avviene **la determinazione del reddito imponibile** della società controllata estera; infatti, afferma che i redditi sono calcolati in base alle loro caratteristiche, in base alle disposizioni del reddito d'impresa. Il comma richiama quindi alle regole per determinare il reddito d'impresa dei soggetti residenti. La Circolare n.18/2021 afferma che la finalità della norma è quella di «garantire l'equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse stato prodotto in Italia. In altri termini, è necessario comprendere se la CFC sia

“assimilabile” a una determinata categoria di contribuenti residenti in Italia. Le caratteristiche della CFC dovranno essere esaminate avendo riguardo allo status dell’entità estera (non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale/fattuale), alle norme dello Stato estero applicate nei confronti della CFC e alla corrispondente normativa italiana di riferimento.»³⁷

Inoltre, il comma 7 elenca una serie di *eccezioni* per la quale non verranno applicate le disposizioni in tema di reddito d’impresa e vale a dire:

- articolo 30 della legge n. 724 del 1994, relativo alle società di comodo;
- articolo 2, comma 36-decies del D.L. n. 138/2011, che è stato poi modificato dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo alla disciplina delle società in perdita sistemica. Il comma è stato abrogato dal D.L. n.73/2022, articolo 9;
- Articolo 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativo agli studi di settore, che ad oggi sono gli ISA;
- Articolo 1 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo all’aiuto alla crescita economica, cosiddetta ACE;
- Articolo 86, comma 4, del Tuir, relativo alla rateizzazione delle plusvalenze.

Il soggetto controllante italiano deve compilare il quadro FC della dichiarazione dei redditi al fine di determinare il reddito imponibile in Italia del soggetto CFC.

Un elemento cruciale per calcolare il reddito imponibile di una società estera è stabilire il *valore fiscale iniziale* da dichiarare. La Circolare

³⁷ Circolare n. 18/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, p.93.

n.18/E/2021 rimanda al D.M. n.429/2001, articolo 2, comma 2, che stabilisce che i valori fiscali di partenza da dichiarare sono:

- nel caso di prima applicazione della normativa CFC, si utilizzeranno i valori del bilancio d'esercizio chiuso nell'esercizio precedente;
- per le società estere già considerate CFC, si utilizzeranno i valori presenti nella dichiarazione dei redditi.

È consentito poi il “*monitoraggio*” dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo del soggetto CFC sin dal momento dell'acquisizione del controllo della società estera, anche se ancora non sono state applicate tutte le condizioni della normativa. Il monitoraggio consente di tener traccia delle perdite, dei redditi e delle eccedenze che potranno essere riportate in futuro. Il monitoraggio può essere applicato anche successivamente al momento in cui si acquisisce il controllo; qualora non venga attivato, i valori da tenere in considerazione per determinare il reddito imponibile sono i valori di bilancio dell'esercizio precedente senza considerare eventuali perdite o eccedenze degli esercizi precedenti.

Ai sensi del **comma 8**, il reddito che è determinato e imputato al soggetto residente, secondo le modalità dei commi 6 e 7, sono soggetti a **tassazione separata** applicando un'aliquota media, cioè un'aliquota calcolata sulla base del reddito complessivo del soggetto a cui sono imputati i redditi (il socio residente); l'aliquota media non deve essere comunque inferiore all'aliquota ordinaria dell'Ires (imposta sul reddito delle società), che è fissata attualmente al 24%.

La tassazione separata evita che eventuali perdite o utili che sono state generate in Stati a bassa fiscalità possano essere utilizzate in compensazione con gli utili o perdite del soggetto controllante italiano;

allo stesso modo non è possibile compensare le perdite del soggetto italiano con gli utili del soggetto estero CFC. Le perdite generate dal soggetto CFC possono essere utilizzate nei periodi successivi ma solo in diminuzione dei propri redditi e per farlo deve tenerne traccia, attraverso il monitoraggio, in un apposito quadro FC della dichiarazione dei redditi.

Dal calcolo dell'aliquota media prevista nel comma 8, il **comma 9** afferma che sono ***ammesse in detrazione le imposte sui redditi pagate all'estero*** dal soggetto non residente, secondo le modalità definite dall'articolo 165 del Tuir che disciplina il credito d'imposta.

Il **comma 10** dell'articolo stabilisce che gli ***utili distribuiti*** dai soggetti CFC non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti residenti *«fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti.»*

Il comma ha la finalità di evitare la doppia imposizione; infatti come precedentemente analizzato, i dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata sono imponibili al 100% del loro ammontare (articolo 47 del Tuir, comma 4), tuttavia, tali dividendi potrebbero esser già stati tassati in capo alla società che li ha prodotti. Nel caso di applicazione della disciplina CFC, essendo la finalità di evitare che il reddito tassato per trasparenza sia nuovamente assoggettato ad imposizione sotto forma di dividendo, il reddito non sarà imponibile fino a concorrenza del reddito sottoposto a tassazione separata ai sensi del comma 8.

La circolare n. 18/E/2021 rimanda alla Circolare 29 marzo 2013, 7/E, par. 7.1, che afferma che la tassazione per trasparenza delle CFC elimina l'effetto di localizzare i redditi in un paradiso fiscale.

«In tale situazione, pertanto, si ritiene che i dividendi percepiti dalla CFC di primo livello siano da considerare non imponibili nei limiti dell'ammontare pari ai redditi prodotti dalla controllata di secondo livello

(anch'essa considerata CFC) già imputati per trasparenza al socio italiano. L'eccedenza, rispetto a tale ammontare, concorre alla formazione del reddito nella misura del 5 per cento. Le medesime considerazioni valgono nell'ambito del calcolo della tassazione "virtuale" italiana da confrontare con il livello di tassazione effettiva estera ai sensi dell'articolo 167, comma 4, lettera a) del TUIR. Qualora, invece, i dividendi percepiti dalla CFC siano stati distribuiti da una controllata residente in un Paese a fiscalità ordinaria, questi saranno da considerare imponibili nei limiti del 5 per cento del loro ammontare. Anche in questo caso, il suddetto trattamento sarà applicato ai dividendi sia in sede di determinazione del reddito della CFC da imputare per trasparenza, sia in sede dell'ETR test.»³⁸

Quanto disposto nel comma 10 non si applica agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Infatti, il comma afferma che le imposte pagate in Italia dai soggetti controllanti si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote dell'organismo.

Il comma 10 inoltre riconosce un credito d'imposta affermando che:

«Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.»

Ai sensi del **comma 11** dell'articolo 167 è previsto un **procedimento di accertamento fiscale**: infatti, il comma spiega che l'Agenzia dell'Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento per maggiori imposte, invia un avviso al contribuente permettendogli entro 90 giorni di presentare delle prove che giustificano la non applicazione della tassazione per trasparenza, in base a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

³⁸ Circolare n. 18/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate, p. 95.

Se le prove che vengono fornite non sono ritenute adeguate, l'Agenzia delle Entrate deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento successivo.

In ogni caso, sia che la disciplina delle CFC venga applicata o nel caso non venga applicata a seguito di risposta favorevole all'interpello ai sensi del comma 5, il contribuente è comunque tenuto a dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi il possesso di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

Al **comma 12** è prevista un'*esenzione dell'onere della prova* dell'esimente di cui al comma 5, nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto risposta favorevole all'interpello. L'Agenzia delle Entrate ha comunque il potere di controllare la veridicità e la completezza delle informazioni fornite.

Infine il **comma 13**, precisa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può adottare regolamenti per attuare le disposizioni di questo articolo.

CONCLUSIONI

In conclusione alla presente tesi, si può sostenere che la riforma del regime fiscale italiano in tema di fiscalità internazionale, avvenuta con l'introduzione del Decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e semplificazione del sistema tributario nazionale.

Come spiega la relazione tecnica al Decreto Legislativo n. 209/2023, l'obiettivo è quello di evitare che l'individuazione della natura di dividendo prodotto con utili a fiscalità privilegiata, in virtù del livello di tassazione non congruo, imponga dei conteggi di non facile applicazione per l'investitore che possa far sorgere anche delle criticità nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Analogamente, con favore, deve essere valutato il comma 4-ter dell'articolo 167 del Tuir, che ha previsto l'introduzione di un regime opzionale con una tassazione sostitutiva pari al 15%, si può affermare che è stato introdotto per semplificare il doppio calcolo in tema di CFC e Global Minimum tax; infatti, questa misura consente di evitare le complessità connesse alla sovrapposizione tra i due regimi, pur mantenendo una serie di requisiti rigorosi, come la revisione e certificazione dei bilanci e l'applicazione vincolante del regime per il triennio successivo.

Stante la recente introduzione normativa, restano però alcuni dubbi legati all'operatività della nuova disciplina. Come è stato osservato in dottrina, infatti, sussistono dei punti aperti, tra cui «in relazione alla durata triennale dell'opzione, soprattutto in relazione a quelle fattispecie in cui si possa dimostrare la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 167 Tuir, comma 5, senza che venga consentito alla controllante di "recedere" dall'opzione

esercitata e dunque dal regime che la vedrebbe costretta a corrispondere in ogni caso l'imposta sostitutiva. [...]» (Pesiri, 2023)³⁹.

Parallelamente, la riforma riguardante i criteri di collegamento delle persone fisiche e delle società ed enti è stata accolta positivamente per il suo intento di rafforzare la certezza del diritto e ridurre le ambiguità precedenti, ma rimangono alcune criticità.

Per quanto riguarda il concetto di residenza fiscale per le persone fisiche, la modifica dell'articolo 2, comma 2 del Tuir, ha modificato la definizione di "domicilio" facendo prevalere un'accezione di tipo affettivo. Il dubbio legato a questa modifica riguarda l'individuazione delle relazioni familiari, se riguarderanno entro un certo grado di parentela, o in base ai legami affettivi del contribuente.

Infatti, anche in un articolo del "*Sole 24 ore*" viene affermato che «non è difficile pensare a quanti scenari potranno emergere riguardo ai gradi di parentela o ai rapporti tra coniugi/genitori (eventualmente separati), che abitano in Paesi differenti o addirittura procedere alla disamina delle amicizie della persona per comparare quelle in Italia e quelle all'estero. I dubbi arriveranno a confondere i confini della materia tributaria.» (Fino & Fino, 2024)⁴⁰.

Inoltre, ha introdotto il criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato "per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno" che potrebbero far sorgere dubbi sul trattamento dei soggiorni brevi ma frequenti o sulle conseguenze per persone che viaggiano spesso in Italia per lavoro o turismo (Fino & Fino, 2024).

³⁹ Pesiri, S. (2023, luglio 1). *Brevi riflessioni sulla nuova disciplina CFC e sull'interazione con le Globe Rules*. *Diritto e pratica tributaria internazionale* (n.3), p. 858-871.

⁴⁰ Fino, C., & Fino, P. (2024, aprile 22). *Residenza fiscale delle persone fisiche: nuovo concetto di domicilio e presunzione dell'iscrizione anagrafica*. *Sole 24 Ore* (n.18).

La modifica dell'articolo 73, comma 3 del Tuir del concetto di residenza fiscale per le società e per gli enti ha eliminato l'espressione di "oggetto principale" e ha introdotto i concetti di "sede di direzione effettiva" e "gestione ordinaria in via principale", che da una parte rappresentano progressi significativi che allineano il sistema fiscale italiano con gli standard internazionali, dall'altra permangono delle criticità, tra cui quelle analizzate dagli autori Arginelli e Ronco in un articolo della rivista *"Diritto e pratica tributaria internazionale"*. Secondo quanto approfondito da loro, potrebbe esserci il rischio di ampie interpretazioni riguardanti la definizione di direzione effettiva e potrebbero sorgere anche delle questioni relative al concetto di "esterovestizione". Quest'ultima è la pratica che si ha "quando una società simula di essere residente all'estero per non essere assoggettata al regime tributario italiano"⁴¹, beneficiando così di un regime più favorevole pur mantenendo la sua attività economica in Italia. Il nuovo concetto, quindi, non ha tenuto conto dei fenomeni antielusivi che si potrebbero generare.

Da ultimo, il legislatore non è intervenuto per coordinare le nuove regole sulla residenza fiscale delle società e quelle relative all'imposta sulle successioni e donazioni. Questo disallineamento normativo potrebbe generare incoerenze applicative che necessitano di future correzioni. (Arginelli & Ronco, 2024)⁴².

In conclusione, sebbene la riforma fiscale in tema di fiscalità internazionale rappresenta un passo significativo, ci sono molti temi che necessitano di ulteriore attenzione da parte del legislatore fiscale. Solo con una continua evoluzione normativa, che semplifica e offre un quadro

⁴¹ Definizione fornita dal sito IPSOA (Wolters Kluwer):
<https://www.ipsoa.it/wkpedia/esterovestizione>

⁴² Arginelli, P., & Ronco, S. (2024, aprile 1). *Cenni di inquadramento sulla riforma della residenza di società ed enti*. *Diritto e pratica tributaria internazionale* (n.2), p. 548.

fiscale più completo, sarà possibile mantenere la competitività del sistema tributario italiano nel contesto globale e prevenire il rischio di fuga degli investitori verso giurisdizioni più favorevoli.

Bibliografia

- Arginelli, P., & Ronco, S. (2024, aprile 1). Cenni di inquadramento sulla riforma della residenza di società ed enti. *Diritto e pratica tributaria internazionale* (n.2), p. 548.
- Ballancini, A. (2024). La nuova disciplina delle imprese estere controllate. In A. Giovannini, *La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti. Vol.1. Diritto internazionale e cooperative compliance* (p. 63-70). Pacini Giuridica.
- Bizioli, G., & Mologni, D. (2019). Riflessioni critiche sulla nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta con l'art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n.124. *Rivista di Diritto Tributario*.
- Caruso, F., Ruzzier, S., & Sabbatini, C. (2023, ottobre 18). Trasparenza fiscale, come esercitare l'opzione. *La Settimana Fiscale* (n.39), p.19-28.
- Cepellini, P., & Lugano, R. (2024). *Manuale Testo Unico delle Imposte sui Redditi* -. Milano: Gruppo 24 Ore.
- Ceroli, P., & Natalucci, G. (2023). Dividendi: distribuzione, tassazione e adempimenti dichiarativi. *Il Sole 24 Ore*.
- Dorigo, S. (2024). La residenza fiscale delle società e degli enti. In A. Giovannini, *La riforma fiscale: i diritti e i procedimenti* (p. 27-39). Pisa: Pacini Giuridica.
- Fino, C., & Fino, P. (2024, aprile 22). Residenza fiscale delle persone fisiche: nuovo concetto di domicilio e presunzione dell'iscrizione anagrafica. *Sole 24 Ore* (n.18).

- Fondazione Nazionale Commercialisti. (s.d.). *Fondazione Nazionale Commercialisti*. Tratto da Modello di Convenzione OCSE: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/FINT_Modello_di_convenzione_OCSE.pdf
- Gavelli, G., & Giommoni, F. (2023, giugno 9). Dividendi percepiti da persone fisiche e società semplici, come cambia la tassazione. *Il Sole 24 ore*, p. 118-127.
- Marchese, S., & Miele, L. (2024). Novità apportate dalla riforma fiscale alla normativa CFC. In G. Ferranti, *Fiscalità internazionale* (p. 110-164). Milano: Wolters Kluwer Italia.
- Migliorini, F. (2023, Settembre 27). *Il reddito di impresa nelle società di persone*. Tratto da Fiscomania.com: <https://fiscomania.com/reddito-impresa-societa-persone/>
- Mignarri, E. (2022). La tassazione dei dividendi: novità, chiarimenti e opportunità. *Bancaria (Roma)*, p. 54-63.
- Pesiri, S. (2023, luglio 1). Brevi riflessioni sulla nuova disciplina CFC e sull'interazione con le Globe Rules. *Diritto e pratica tributaria internazionale*(3), p. 858-871.
- Scarioni, P., & Angelucci, P. (2020). *La tassazione in Italia degli utili di fonte estera*. Milano: Egea.
- Studio Associato CMNP. (2024). *Guida Pratica Fiscale - Fiscalità Internazionale 2024*. Milano: Il Sole 24 Ore.
- Tesauro, F. (2022). *Istituzioni di diritto tributario - vol.2 Parte speciale*. Milano: Utet Giuridica.
- Tosi, L., & Baggio, R. (2022). *Lineamenti di diritto tributario internazionale* (Settima ed.). Milano: Wolters Kluwer.

Ringraziamenti